

## LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

(GU n.133 del 17-5-1983 - Suppl. Ordinario)

Vigente al: 1-6-1983

### TITOLO I DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto e' disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

ART. 2.

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

ART. 3.

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

ART. 4.

L'affidamento familiare e' disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli

anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui e' attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

#### ART. 5.

L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorita' affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

L'affidatario deve agevolare rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' alloggio o ricoverati presso un istituto.

## TITOLO II DELL'ADOZIONE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 6.

L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti successivi.

#### ART. 7.

L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo', se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

## CAPO II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

### ART. 8.

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

### ART. 9.

Chiunque ha facolta' di segnalare alla autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita', debbono riferire al piu' presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono puo' essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Puo' procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla

potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'.

#### ART. 10.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potesta' dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti cosi' assunti.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la persona cui egli e' affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

#### ART. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo

e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

#### ART. 12.

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato puo', altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

#### ART. 13.

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

#### ART. 14.

Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione e' comunicata ai servizi locali competenti perche' adottino le iniziative opportune.

#### ART. 15.

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilita' dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la persona cui egli e' affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore.

Il decreto e' notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

#### ART. 16.

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara che non vi e' luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

#### ART. 17.

Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilita' dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche' la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagini opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

#### ART. 18.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di

adottabilita' e' divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

#### ART. 19.

Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della potesta' dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

#### ART. 20.

Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.

#### ART. 21.

Lo stato di adottabilita' cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.

La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato.

### CAPO III

#### DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

#### ART. 22.

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalita'. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto e' comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

#### ART. 23.

L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficolta' di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.

Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

#### ART. 24.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

### CAPO IV

#### DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

#### ART. 25.

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione e' comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

#### ART. 26.

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

Avverso il decreto della corte d'appello e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

#### ART. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

#### ART. 28.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria.

### TITOLO III

### DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

#### CAPO I

#### DELL'ADOZIONE DI MINORI

## STRANIERI

## ART. 29.

Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.

Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

## ART. 30.

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneita' all'adozione.

Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potra' avvalersi delle autorita' diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle localita' dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

## ART. 31.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorita' straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorita' consolare del luogo ove il provvedimento e' stato emesso dichiara che esso e' conforme alla legislazione di quello Stato.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

## ART. 32.

Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:

a) che e' stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneita' dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;

b) che il provvedimento straniero e' conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;

c) che il provvedimento straniero non e' contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

La dichiarazione di efficacia e' emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale e' ammesso ricorso per Cassazione.

## ART. 33.

Il provvedimento emesso da un'autorita' straniera non puo' essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso e' dichiarato efficace

come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

#### ART. 34.

Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 e' concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneita' all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.

Il nulla osta e' concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamita' naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.

Il nulla osta non puo' essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorita' dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorita' consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.

Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilita' disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.

#### ART. 35.

E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

#### ART. 36.

Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove e' diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

#### ART. 37.

Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e

di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

ART. 38.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

ART. 39.

Il minore di nazionalita' straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## CAPO II DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

ART. 40.

I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

ART. 41.

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

ART. 42.

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.

ART. 43.

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;

in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

## TITOLO IV DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

### CAPO I DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

#### ART. 44.

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, e' consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato.

Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.

#### ART. 45.

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso e' dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo', se opportuno, essere sentito.

#### ART. 46.

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potesta' o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

#### ART. 47.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

## ART. 48.

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

## ART. 49.

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

## ART. 50.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

## ART. 51.

La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo' emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

## ART. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico

ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

#### ART. 53.

La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

#### ART. 54.

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

#### ART. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

## CAPO II DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

#### ART. 56.

Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

#### ART. 57.

Il tribunale verifica:

- 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
- 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovra' riguardare in particolare:

- a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed

economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalita' del minore;

d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.

## TITOLO V

### MODIFICHE AL TITOLO VIII

#### DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

##### ART. 58.

L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta'".

##### ART. 59.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti".

##### ART. 60.

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.

##### ART. 61.

L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

##### ART. 62.

L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".

##### ART. 63.

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'".

##### ART. 64.

L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se l'adozione conviene all'adottando".

## ART. 65.

L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

## ART. 66.

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

## ART. 67.

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

E' abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

## TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

## ART. 68.

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

## ART. 69.

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

## ART. 70.

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati

che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

#### ART. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.

Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potesta' e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

#### ART. 72.

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

#### ART. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.

Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

#### ART. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal

dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

ART. 75.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 76.

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

ART. 77.

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

ART. 78.

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

ART. 79.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti,

sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

#### ART. 80.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

#### ART. 81.

L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"L'azione puo' essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".

#### ART. 82.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta', sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI - DARIDA - COLOMBO -  
ROGNONI - FORTE - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

**Delib.C.R. 21 settembre 1993, n. 364 (1).**

**Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare.**

(1) Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1993, n. 62.

### Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, che, all'art. 9 prevede che i Comuni (singoli o associati), nel definire le modalità di attuazione dell'affidamento familiare, tengano conto degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato;

- la legge 4 maggio 1983, n. 184, che, all'art. 80 c. 3, prevede che le regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi «sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche»;

Premesso:

- che nelle diverse realtà locali i criteri adottati per determinare la misura del sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento risultano disomogenei e contrassegnati talvolta da discrezionalità non compatibile con la funzione di servizio che viene svolta dagli affidatari;

- che appare quindi opportuna una iniziativa volta a stabilire una linea di condotta omogenea delle amministrazioni comunali - responsabili dell'intervento in questione ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42* - e dei servizi sociali territoriali della regione nei riguardi delle famiglie e delle persone riconosciute idonee ad accogliere i minori allontanati dalla famiglia propria, secondo l'*art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- che il provvedimento è pertinente anche in riferimento alla piena attuazione della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 che potrebbe accentuare la differenziazione dei criteri di erogazione del sostegno economico;

Considerata:

- l'esigenza di incoraggiare il ricorso all'affidamento familiare nei casi di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;

- la positiva incidenza che una regolamentazione uniforme e chiara dei compensi per il servizio reso dalle famiglie e dai singoli ha sull'utilizzazione dell'istituto dell'affido;

- l'influenza che ha, ai fini di un corretto rapporto tra famiglia naturale, affidatari e servizi sociali, l'esplicito riconoscimento della natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari;

Ritenuto:

- di determinare i criteri e le modalità per l'erogazione del sostegno economico alle famiglie e alle persone che accolgono minori a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- di assegnare come riferimento per il calcolo dell'assegno di base l'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (I.N.P.S.) che si configura come «minimo vitale», annualmente rivalutata (perequazione automatica; andamento del costo della vita);

- di stabilire che l'assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle situazioni individuali;

Delibera

1. di approvare in tutte le sue parti il documento allegato che stabilisce i criteri e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone a cui sono dati in affidamento minori temporaneamente previsti di ambiente familiare idoneo;
2. di dichiarare il predetto documento parte integrante della presente deliberazione;
3. di trasmetterlo ai Comuni perché provvedano ad adottare i criteri in esso indicati per la gestione delle attività svolte in attuazione dell'istituto dell'affidamento di minori a famiglie o a persone singole.
4. di impegnare la Giunta regionale ad approfondire le questioni metodologiche ed organizzative dell'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di entro sei mesi un protocollo operativo volto ad orientare l'attività dei servizi locali secondo criteri comuni.

Allegato

#### CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, *art.* 80 c. 3 e dalla legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, *art.* 9, c. 1, alle famiglie o alle persone singole che hanno minori in affidamento è corrisposto un assegno di base, determinato secondo i criteri indicati nei punti successivi.

L'assegno di base è erogato al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

2. L'assegno ha periodicità mensile.

Il suo importo è determinato in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria.

La spesa per l'intervento è a carico dell'amministrazione competente ai sensi della normativa sulle prestazioni assistenziali.

3. L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

L'eventuale integrazione dell'assegno di base deve essere concordata dal servizio sociale competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni trimestrali.

4. Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate le spese sostenute per:

a) la dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal S.S.N.;

b) l'acquisto di libri scolastici per la frequenza delle scuole medie inferiori o superiori.

5. Dall'assegno di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'*art.* 80, c. 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Dall'assegno di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.

6. L'assegno di base di cui al punto 1 viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo».

7. Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base e alle integrazioni previste deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

8. Per gli affidamenti a persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. viene corrisposto un assegno mensile, determinato con riferimento ai criteri vigenti localmente per l'erogazione dell'assistenza economica.

9. Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.

Nel caso di contributo parziale, l'ente locale concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.

10. I Comuni singoli o associati, o l'Unità sanitaria locale nei casi in cui le funzioni di assistenza sociale siano state attribuite in gestione, provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.

**D.C.R. 23 dicembre 2003, n. 238 (1).**

**Modifica dell'allegato A alla Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122. Approvazione del Piano di Azione "Diritti dei minori" e del Piano di Azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà".**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 febbraio 2004, n. 6, parte seconda, supplemento n. 21.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio regionale

Premesso che la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) promuove interventi di politica sociale, rivolti in particolare ai cittadini e ai residenti nel territorio regionale che versano in condizioni di disagio, rischio sociale ed emarginazione e prevede, inoltre, al capo II del titolo VI, dedicato ai "Destinatari di interventi specifici", "Interventi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani" e "Interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza";

Vista la Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122 che approva il Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004, il quale prevede al punto 5.1 del "Dispositivo di piano - Gli interventi di settore" la predisposizione di Piani di Azione per i principali settori di intervento indicati nel Piano di indirizzo;

Visto il punto 5.1.1. del "Dispositivo di piano - Gli interventi di settore" del PISR 2002-2004, in cui si indicano i Piani di azione da approvare e si elencano i settori di intervento interessati, fra cui i "Diritti dei minori" e la "Inclusione sociale e contrasto della povertà";

Vista la Delib.C.R. 29 luglio 2003, n. 141 che approva l'aggiornamento per l'anno 2003 del Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004 con la quale viene prevista l'attribuzione di risorse, pari a Euro 3.500.000,00 (quota povertà), per il contrasto della povertà ai comuni con più di 30.000 abitanti secondo i criteri indicati dal Piano di Azione per la "Inclusione sociale e contrasto alla povertà";

Visti il Piano di Azione relativo ai "Diritti dei Minori" di cui all'allegato A) ed il Piano di azione relativo alla "Inclusione sociale e contrasto della povertà" di cui all'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che i suddetti Piani di Azione sono stati oggetto di discussione sia della Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 63 della L.R. n. 72/1977, sia della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale), ottenendo una valutazione positiva;

Dato atto di destinare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delib.C.R. 29 luglio 2003, n. 141, la quota di Euro 3.500.000,00, da imputare sul bilancio dell'anno corrente, alla UPB 234 che presenta sufficiente disponibilità, ai comuni con oltre 30.000 abitanti per la realizzazione di interventi di inclusione sociale e di contrasto della povertà secondo i criteri e le conseguenti quote indicati nel Piano di Azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà" - di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto - al punto 5.3, che contiene la tabella di "Assegnazione ai Comuni del fondo per misure di contrasto alla povertà";

Dato atto, altresì, che l'approvazione del Piano di Azione "Diritti dei minori", di cui all'allegato A) diversamente dal Piano di Azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà" di cui all'allegato B) non comporta oneri specifici ad esso correlati;

Dato atto che il Piano di Azione "Diritti dei minori" e il Piano di Azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà" costituiscono integrazione dei punti 5.5 e 5.11 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n.122 (Piano Integrato Sociale Regionale

2002-2004) relativi, rispettivamente, a "I diritti dei minori" e al "Contrasto delle povertà estreme e interventi di inclusione sociale delle fasce deboli" del PISR 2002-2004;

Preso atto della necessità di cassare al punto 3.4.6 "Attribuzione di un budget per Piani territoriali di contrasto della povertà" dell'allegato A alla Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122 (Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004) le parole da "e del decreto del Presidente" fino a "e senza fissa dimora)" ed il penultimo capoverso da "I requisiti cui" fino a "dicembre 2000";

Delibera

1. di approvare il Piano di Azione per i "Diritti dei minori" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano di Azione per la "Inclusione sociale e contrasto della povertà" di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di destinare la quota di Euro 3.500.000 del Fondo Sociale, da imputare sul bilancio dell'anno corrente, alla UPB 234 che presenta sufficiente disponibilità, ai comuni con oltre 30.000 abitanti per la realizzazione di interventi di inclusione sociale e contrasto della povertà secondo i criteri previsti al punto 5.3 del Piano di Azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà" di cui all'allegato B, dando atto che l'approvazione del Piano di Azione "Diritti dei minori", di cui all'allegato A), non comporta oneri specifici ad esso correlati;
4. di considerare i Piani di Azione "Diritti dei minori" di cui all'allegato A), ed "Inclusione sociale e contrasto della povertà" di cui all'allegato B), quali atti integrativi del PISR 2002-2004;
5. di cassare al punto 3.4.6."Attribuzione di un budget per Piani territoriali di contrasto della povertà" dell'allegato A alla Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122 (Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004) dalle parole "...e del decreto del Presidente" fino a "...e senza fissa dimora" ed il penultimo capoverso da "I requisiti cui" fino a "dicembre 2000";
6. di disporre che gli Enti locali provvedano a conformare i Piani di zona ed i conseguenti atti di attuazione ai Piani di Azione di cui ai punti 1 e 2.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati A) e B), è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

Il Consiglio approva

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Piano di azione  
diritti dei minori  
(area socio assistenziale)  
Allegato A)

Introduzione

Perché il Piano d'Azione

La promozione dei diritti di cittadinanza ha rappresentato, in questi anni, una priorità per la Regione Toscana e ha trovato una specifica codificazione nella legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

È il Piano Integrato Sociale Regionale (PISR), previsto dall'articolo 9, quale strumento di programmazione e di indirizzo, che deve creare le premesse per la realizzazione di politiche di inclusione sociale e di benessere e di un sistema integrato dei servizi e delle offerte capace di perseguirne gli obiettivi.

In tal senso, il Piano Integrato Sociale Regionale - anni 2002-2004 (così come i precedenti Piani a partire dal 1998) - ha dato notevole rilevanza alle azioni a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, prevedendo uno specifico Piano d'azione per i diritti dei minori. In tale atto di programmazione sono previste azioni rivolte a minori in difficoltà e azioni finalizzate al contrasto della povertà prevedendo tutte le misure atte a sostenere i minori stessi e le loro famiglie. Si tratta di orientarsi verso quelle azioni di sostegno al minore e ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, anche mediante l'offerta di risposte concrete attraverso il potenziamento di servizi di rete (per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e di pronto intervento, ecc.), sostenendo una progressiva transizione dalle politiche assistenziali a politiche di contrasto dell'esclusione sociale e a favore dello sviluppo delle persone.

## Capitolo

1

### Principi e orientamenti.

La Regione Toscana ha manifestato un impegno costante nel sostenere i percorsi di crescita dei bambini e degli adolescenti, favorendo lo sviluppo sul territorio di iniziative di prevenzione e di tutela, tese a riqualificare ed innovare le strutture, gli interventi e le metodologie operative, al fine di creare una rete qualificata di risposte per un arco ampio di bisogni.

La legge regionale n. 72/1997 ha inoltre riconosciuto (articolo 3) il diritto agli interventi e alle prestazioni in essa previsti "ai minori cittadini italiani e ai minori stranieri residenti e non residenti", in una concezione universalistica in sintonia con le indicazioni della convenzione dell'ONU del 1989, recepita dal nostro ordinamento dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che impegna gli Stati ad agire senza discriminazione alcuna nell'assicurare i diritti riconosciuti dalla stessa convenzione. Tali principi sono presenti nella carta europea dei diritti fondamentali all'articolo 24, documento proclamato al termine del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000.

Art. 24 Diritti del bambino "I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini siano essi compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

La tutela dei diritti richiede particolari strumenti quando riguarda cittadini (i minori) che non hanno capacità di agire non soltanto per reclamare il rispetto dei diritti soggettivi, ma anche per esprimere diritti soggettivi collettivi a tutela dei propri interessi.

Per questo l'azione deve essere accompagnata da una costante sensibilizzazione della collettività sui problemi della condizione minorile (L.R. n. 72/1997, articolo 4, comma 3).

Ad integrazione di quanto potrà essere indicato nel Piano di Azione a favore delle famiglie, l'attuale normativa regionale valorizza e sostiene il ruolo sociale delle famiglie, non soltanto per le responsabilità che esse assumono per l'educazione dei figli, ma come risorse delle reti di protezione sociale e di solidarietà.

In questo quadro, l'azione del sistema socio-assistenziale regionale si propone:

- di assicurare l'accesso ai servizi e alle prestazioni che si erogano nella comunità locale di tutti i minori italiani e stranieri, presenti nel territorio della Regione;
- di garantire il diritto all'educazione e al pieno sviluppo psicofisico dei minori entro contesti familiari;
- di coinvolgere la comunità locale nei problemi della condizione minorile, perché sviluppi atteggiamenti solidali e una comunità educante;

- di prevenire ed intervenire precocemente nelle condizioni di svantaggio dello sviluppo psicofisico e socioculturale, attivando risposte complesse in relazione ai bisogni dell'età e favorendo l'affermarsi di una cultura dell'infanzia e della famiglia;
- di valorizzare il ruolo delle famiglie come soggetti attivi nella comunità;
- di valorizzare la rete complessiva di risorse del Terzo settore, formali e informali, particolarmente articolata in questo settore;
- di sperimentare modelli organizzativi innovativi per i servizi dell'infanzia e della famiglia.

La prospettiva, quindi, è di vedere affermata una politica per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza come campo di intervento unitario, superando un modello di interventi parcellizzati diretti ai singoli individui in difficoltà.

È chiaro, quindi, l'obiettivo di sviluppare un nuovo rapporto fra le istituzioni pubbliche e la società civile, nel quale può esprimersi un comportamento attivo dei cittadini e degli utenti verso il sistema dei servizi e possono essere canalizzate le loro disponibilità verso iniziative solidali.

Emerge anche l'esigenza di rafforzare una nuova cultura dei servizi. Essi sono chiamati a confrontarsi con un ruolo di attivatori e conduttori di processi nell'ambito della comunità locale, volti ad individuare, promuovere, reperire risorse e disponibilità che sono espresse dalla società civile.

## Capitolo

2

Tutela dei diritti dei minori.

### 2.1. Le funzioni amministrative

Funzioni dello Stato

Il sistema di welfare sta attraversando un periodo di profonde modificazioni che segnano il passaggio da un sistema nazionale di protezione sociale ad un sistema a carattere regionale.

La recente legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione), introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, in linea con le istanze di sussidiarietà e responsabilità della società civile ed economica italiana.

Si precisa che la normativa statale nelle materie ora appartenenti alla legislazione regionale è applicabile sino all'entrata in vigore di specifiche leggi regionali, fermi restando i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente.

Anche se l'assistenza sociale appartiene oggi alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, allo Stato spetta la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Anche in questo settore è la programmazione nazionale ad individuare gli obiettivi da perseguire e determinare le risorse disponibili.

Lo Stato mantiene il ruolo di garante rispetto agli obblighi internazionali sull'attuazione del diritto comunitario, ciò in qualunque materia.

È in questo nuovo quadro che deve essere considerata anche la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Nonostante le modifiche del titolo V, infatti, essa rimane un importante punto di riferimento per le Regioni che hanno legiferato o stanno legiferando in materia, in quanto offre una sintesi efficace delle linee di indirizzo seguite in questi anni dalle sperimentazioni di Enti Locali e Regioni.

Funzioni delle Regione Toscana

Il settore dell'assistenza sociale, a seguito del titolo V della Costituzione, transita oggi nell'ambito delle attribuzioni legislative esclusive delle regioni ordinarie. La riforma, in una prospettiva senz'altro nuova, ridefinisce ruoli e competenze dei diversi attori istituzionali. Il nuovo ordinamento accentua il ruolo delle autonomie locali: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ponendo al primo posto dell'elenco la realtà più vicino al cittadino, il Comune.

Ne consegue che la Regione esercita ora in modo esclusivo e non concorrente rispetto allo Stato funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento generale. Con il concorso delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati approva il Piano Integrato Sociale Regionale (articolo 5), di cui il Piano d'Azione per i diritti dei minori rappresenta uno strumento orientativo ed operativo per le amministrazioni locali.

Funzioni degli Enti Locali

Le Province

La Provincia, come richiamato dalla legge regionale n. 72/1997 (articolo 6), ha funzioni programmatiche e di coordinamento trasversali all'area dell'assistenza sociale che riguardano anche bambini e adolescenti. In particolare, concorre all'elaborazione del PISR, alla definizione dei Piani zonali di assistenza sociale, elabora e attua progetti in materia di formazione professionale e orientamento, elabora progetti integrati per problematiche riferite ad area vasta.

I Comuni

Ai sensi (...) della legge 8 giugno 1990 n. 142, (ora ricompresa nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali, la L.R. n. 72/1997 all'articolo 7 conferisce ai Comuni (e alle Comunità Montane laddove delegate dai Comuni - articolo 8) la titolarità delle competenze amministrative in materia di programmazione locale realizzazione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi locali.

Il Comune può gestire servizi socio-assistenziali secondo una pluralità di forme, da quella diretta, a quella consortile, alla costituzione in associazione, mediante convenzione, con tutti gli altri comuni della zona socio-sanitaria, ovvero mediante la costituzione di consorzi, ovvero attraverso tutte le altre forme previste dal Testo unico (D.Lgs. n. 267/2000).

Entro questo quadro normativo di riferimento di definizione delle funzioni amministrative, i Comuni dovranno garantire il rispetto dei diritti di cittadinanza di bambini e adolescenti, cioè diritto alla salute, all'educazione, ad un minimo di benessere e di qualità della vita facendo riferimento alle leggi di livello nazionale e regionale di settore (cfr. pag. 10 del Piano di Azione dove si citano tutte le leggi nazionali).

I Comuni assumono le politiche per l'infanzia e l'adolescenza all'interno di una complessiva politica finalizzata al benessere della persona e alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale. Gli interventi sociali dovranno cioè integrarsi con quelli sanitari, quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione e alla scuola, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero.

I Comuni realizzano in tal modo politiche per i minori entro il principio di sussidiarietà verticale, in quanto soggetti istituzionali pubblici più vicini ai cittadini e, come tali, soggetti propulsori e responsabili delle più complessive politiche socio-assistenziali.

2.2. Le funzioni giurisdizionali

Competenze in ambito giurisdizionale

Le competenze in materia minorile sul piano giurisdizionale sono attribuite, in base all'ordinamento italiano, ad una pluralità di organi giudiziari: il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario sia civile sia penale, la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Giudice Tutelare. Tuttavia, la maggior parte delle norme civili e penali fatte a tutela dei minori ruota intorno al Tribunale per i Minorenni.

Rapporto tra intervento giudiziario e intervento amministrativo

In campo civile e/o amministrativo - salvo quanto disposto dall'articolo 403 del codice civile -, quando il progetto di tutela del minore (consulenza psico-sociale, educativa domiciliare, inserimento al centro diurno, affidamento familiare, inserimento in una comunità, per citare alcuni interventi) in situazione di pregiudizio può essere realizzato con il consenso consapevole dei genitori esercenti la potestà genitoriale, la competenza è dell'Ente Locale.

Quando non c'è consenso della famiglia ma c'è comunque necessità di tutelare il minore gli Enti Locali, attraverso gli operatori dei servizi territoriali, devono richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di competenza originaria dell'Autorità Giudiziaria, i servizi locali diventano gli attuatori di una funzione amministrativa di sostegno e promozione del minore di cui è sempre titolare l'Ente Locale, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In campo penale, molte sono le leggi e le norme che impongono una attenzione sulle responsabilità e sulle procedure a tutela dei minori. In molti casi, la competenza originaria è da ricondurre all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di minore vittima di reato, l'Ente Locale rimane comunque titolare della "protezione" dello stesso.

Nel caso di minore autore di reato, si attua quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal relativo decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 di attuazione così detto "codice di procedura penale minorile" che ha dato una nuova regolamentazione del procedimento a carico degli imputati minorenni diventando uno strumento perché anche il percorso che segue l'evento penale diventi occasione educativa -. Il Ministero della Giustizia rimane il titolare della presa in carico e l'Ente Locale deve organizzare nel territorio le risposte necessarie perché anche il ragazzo penalmente perseguito trovi le occasioni per ricostruire un suo percorso autonomo di vita.

L'intervento amministrativo e l'intervento giudiziario, alla luce della normativa attuale, non appaiono così autonomi come in altri settori del diritto, in quanto entrambi sono titolari di competenze distinte, ma non distanti tra loro. I risultati di un intervento giudiziario, spesso, dipendono dalle azioni di politica sociale, dalla quantità e qualità degli operatori impegnati in tali azioni, dai rapporti di collaborazione instaurati tra i due ambiti (quello giudiziario e quello amministrativo).

Nella prospettiva della attuazione e/o delle modifiche che interverranno a seguito dell'applicazione del giusto processo in ambito minorile, dovranno essere definite modalità di raccordo fra Autorità giudiziaria ed Enti Locali.

Percorsi di collaborazione

Per trovare nuove forme di collaborazione tra soggetti amministrativi e soggetti giudiziari, che hanno funzioni diverse ma che necessariamente devono coordinare le loro azioni per attuare i diritti di cittadini minori, la Regione è da anni impegnata:

- nella realizzazione di strumenti volti a facilitare il lavoro degli operatori nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. Ne sono esempio: la griglia di indicatori di maltrattamento e di trascuratezza grave; il protocollo operativo sullo stato di abbandono del minore; la procedura per la denuncia e la procedura in materia penale; la segnalazione nella materia civile; il segreto professionale e il segreto d'ufficio; il protocollo metodologico sull'adozione nazionale e internazionale;

- nella riorganizzazione di alcuni servizi territoriali e nell'individuazione di responsabili delle zone socio-sanitarie anche con compiti di raccordo fra gli operatori del territorio e l'Autorità Giudiziaria;

- nella realizzazione di protocolli d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni e la Regione Toscana ed ora anche con il Ministero della Giustizia, per sperimentare flussi informativi nell'area di intervento dei minori, attraverso l'apporto dell'IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze, al fine di ottenere dati statistici di rilievo per programmare interventi più efficaci.

L'attuazione dei diritti dei minori esige che la comunità locale organizzata consideri prioritario il tema della tutela e della promozione della personalità in formazione e di conseguenza sviluppi adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone.

Le attività fondamentali che il territorio deve assicurare sono perciò riferite ad obiettivi sia di prevenzione sia di contrasto delle situazioni di disagio.

Sotto il profilo della prevenzione, si ritiene essenziale sviluppare un complesso di iniziative di appoggio alla famiglia nelle sue molteplici funzioni di cura ed educative, perché dinanzi a problemi e difficoltà essa abbia nella comunità punti di riferimento competenti e coordinati, così da non dover ripiegare nel suo "privato". L'isolamento, infatti, è terreno di coltura per i processi di disagio e di marginalizzazione.

A questo proposito vanno in particolare sostenuti tutti gli interventi volti ad attivare nuove relazioni tra famiglie e scuola.

Sul versante della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al contrasto delle situazioni di disagio, gli Enti Locali devono far fronte ai bisogni di una popolazione molto differenziata, garantendo con modalità diverse condizioni economiche sufficienti, integrazione sociale, sicurezza. La complessità di questo insieme di bisogni e delle conseguenti domande di intervento richiede competenze articolate e risorse, capaci di sostenere azioni che devono realizzare una rete di attività e di presidi tra loro complementari.

Particolare attenzione andrà posta al problema delle emergenze (soprattutto legate ai casi di abbandono o di violenza) che richiedono interventi rapidi di pronto soccorso sociale.

La complessità dei bisogni individuati e delle domande di intervento richiede di predisporre risposte articolate a diversi livelli territoriali. Se la L.R. n. 72/1997 (come altre precedenti leggi) individua nella zona socio-sanitaria l'ambito territoriale per la programmazione e per la gestione associata dei servizi sociali fra i comuni, alcune attività particolarmente complesse e da svolgersi in collaborazione con le Aziende unità sanitarie locali richiedono di essere svolte a livello sovrazonale o di area vasta.

Le azioni sopra descritte hanno fondamento giuridico in una pluralità di norme di seguito elencate:

Disposizioni statali

D.P.R. n. 616/1977	Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 23, comma 1, lettera c.
L. n. 184/1983	Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori legge 4 maggio 1983, n. 184
D.P.R. n. 448/1988	Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
L. n. 176/1991	Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 legge 27 maggio 1991, n. 176.
L. n. 66/1996	Norme contro la violenza sessuale legge 15 febbraio 1996, n. 66
L. n. 285/1997	Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza legge 28 agosto 1997, n. 285 articolo 4 e articolo

L. n. 451/1997	7, comma 1, lettera b. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia legge 23 dicembre 1997, n. 451, articolo 4, comma 3.
L. 269/1998	Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù legge 3 agosto 1998, n. 269
L. n. 476/1998	Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri legge 31 dicembre 1998, n. 476.
L. n. 328/2000	Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali legge 8 novembre 2000, n. 328 articolo 22 comma 2, lettere c) ed i); articolo 6, comma 2, lettera b); articolo 6, comma 4; articolo 9, comma 1, lettera c).
D.P.C.M. 14 febbraio 2001	Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001
L. n. 149/2001	Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori legge 28 marzo 2001, n. 149.
codice civile codice procedura penale Piano Nazionale	articoli 403, 333 e seguenti articolo 331 Piano Nazionale degli interventi dei servizi sociali 2001-2003, obiettivo 2 ed in particolare gli indirizzi indicati per i piani di zona per le finalità socio-assistenziali.

#### Disposizioni regionali

Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) articolo 3, comma 4; articolo 4, comma 3; articolo 7, comma 6; articoli. 34, 45, 48, 52, articolo 54 comma 1; articolo 60.

Risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990

Delib.G.R. 21 settembre 1993, n. 364

Delib.G.R. 25 luglio 1994, n. 348

Delib.G.R. 25 luglio 2000, n. 795

Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1288

Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 1218

Delib.G.R. 25 marzo 2002, n. 313

Disposizioni integrate

La programmazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori non può prescindere dalla conoscenza del sistema

delle norme che, a vario titolo, disciplinano le azioni che si riflettono sui diritti dei minori.

Nella programmazione dovrà risultare l'esatta attribuzione delle competenze e dei relativi costi al fine di evitare

l'attivazione di sovrapposizioni di attività.

Solo a titolo di esempio si può fare riferimento ad alcune leggi (legge n. 448/1998, articolo 65 e; L. n. 285/1997, articoli

5, 6, 7, comma 1, lettere a), e c); legge 6 marzo 1998, n. 40 concernente la disciplina dell'immigrazione e successive

modifiche, legge 5 febbraio 1992, n. 104; (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicapate) e successive modifiche

### 3.2 Indicazioni operative

In attesa della definizione di una tipologia di livelli essenziali che dovrebbero, sul piano socio-assistenziale, individuare gli standard da rispettare in ordine alla necessità ed ai bisogni espressi dai minori, si individuano alcune indicazioni operative e strategie qualificanti per gli Enti Locali, tenendo conto sia della necessità di coordinamento con altri ambiti di intervento (ad esempio i servizi sanitari), sia della sopra indicata articolazione territoriale.

Perché la famiglia sia una risorsa

Obiettivo qualificante della L.R. n. 72/1997 è certamente quello di garantire ai minori presenti sul territorio regionale, senza alcuna discriminazione, il diritto fondamentale ad essere educati nell'ambito delle loro famiglie.

La famiglia deve, perciò, essere posta nelle condizioni di adempiere il proprio ruolo volto a garantire ai minori le cure, la protezione e l'affetto necessari allo sviluppo armonioso delle loro personalità.

La famiglia in generale e non solo la famiglia fragile, ha necessità di vedere riconosciuto e sostenuto il suo impegno nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni, di non sentirsi isolata nel contesto sociale, ma anche di non essere invasa da proposte, interventi che non la vedano partecipe e la rendano più insicura nelle proprie competenze, più dipendente ed assistita.

Il sostegno alla quotidianità della vita familiare richiede, prima di tutto, servizi di facile accesso e capaci di corrispondere alla variabilità dei tempi e delle domande.

L'approccio preventivo richiede inoltre lo sviluppo e il potenziamento delle iniziative educative, ricreative culturali e sportive che, oltre ad arricchire il percorso formativo dei minori, attivino effettivi processi di integrazione sociale. Tali iniziative, già previste dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 sono state efficacemente sperimentate attraverso una molteplicità di Progetti finanziati dalla legge n. 285/1997. Sostenere la funzione educativa della famiglia nei diversi cicli della sua evoluzione (nel momento della sua formazione, alla nascita dei figli, quando i figli sono piccoli, quando i figli sono adolescenti, etc.) richiede, oltre all'attuazione di politiche generali che ne consentano una vita in condizioni di benessere (politica della casa, politica dei trasporti, etc.)

l'offerta di consulenza e di momenti formativi a sostegno delle responsabilità genitoriali (corsi per genitori), ma anche di confronto tra famiglie.

In questa prospettiva, gli Enti locali devono sostenere le iniziative di auto-organizzazione delle famiglie, in particolare i gruppi di auto-mutuo aiuto e le associazioni con cui le famiglie possono affrontare le situazioni di crisi (disagio minorile e giovanile, tossico-dipendenza, handicap, etc.).

Anche attraverso queste interazioni la famiglia, come prevede la L.R. n. 72/1997 (articolo 22) diviene un nodo della rete di protezione sociale, non soltanto nei confronti dei propri membri; la collaborazione tra famiglie contribuisce alla presa in carico comunitaria dei bisogni e allo sviluppo di una operatività sociale diffusa, non centrata esclusivamente sui servizi istituzionali.

I nuclei familiari che vivono situazioni difficili richiedono attenzione specifica e investimenti aggiuntivi di risorse, proprio per rispettare il diritto del minore a vivere nella propria famiglia. Ciò vale anche per le famiglie di origine di minori in affido, proprio per poter garantire il più sollecito superamento delle situazioni di crisi che lo hanno reso necessario.

Per la tutela di bambini ed adolescenti

Il sistema dei servizi locali deve sviluppare e rafforzare le azioni volte a garantire il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Quando il sistema incontra insormontabili difficoltà a garantire al minore questo diritto perché la famiglia rimane incapace di assumersi le responsabilità genitoriali deve comunque garantirgli l'effettiva possibilità di vivere in un ambiente familiare idoneo ad assicurare la sua crescita bio- psico-sociale.

È in questa prospettiva che i Comuni devono promuovere e monitorare sia gli interventi di sostegno al minore nella sua famiglia, sia gli interventi a favore di quei minori allontanati, anche temporaneamente, dalla famiglia di origine.

Un'altra sfida importante per i Comuni è quella di trovare risposte alle emergenze in tempi compatibili con l'interesse del minore.

Anche di fronte al disagio conclamato degli adolescenti, agli atti di "rottura" che ne possono conseguire, alle segnalazioni, alle richieste di aiuto diretto, i Comuni, attraverso i servizi territoriali, devono rispondere con azioni tempestive, integrate, globali, che coinvolgano l'adolescente stesso e la sua famiglia.

Per sostenere l'adolescenza come età di transizione

Agli adolescenti deve essere offerta, nell'ambito della comunità di appartenenza, la più ampia opportunità di presentare le loro istanze e i loro bisogni. Questi devono essere messi in grado di svolgere un ruolo attivo nel loro ambiente e di essere coinvolti nella gestione di esperienze formative, educative, espressive e di rapporto con i servizi sociali, sanitari, giudiziari, scolastici. Le politiche a loro rivolte devono riconoscere le caratteristiche di questa fase evolutiva come l'età dei desideri, delle molteplici e complesse aspettative, dell'incertezza, dell'intolleranza e del possibile disagio. Si dovrà tener conto della molteplicità degli stimoli ricevuti, dei modelli mutuati dalla varietà dei soggetti esterni alla famiglia (si pensi all'influenza del gruppo dei pari, dei media e delle altre componenti della vita sociale) per progettare strategie di contrasto verso le forme di sofferenza e di disadattamento, considerando gli adolescenti stessi come risorse e fruitori dei servizi.

Occorre accrescere la capacità dei servizi che operano per e con gli adolescenti di saper cogliere e interpretare, tra i segnali che essi inviano al mondo degli adulti, quelli che denotano una sofferenza superiore alla "soglia normale". L'adolescenza si caratterizza, infatti, come l'età nella quale possono emergere manifestazioni di disadattamento, di disagio emotivo, di difficoltà nei rapporti interpersonali. I vissuti di grave disagio, propri di questa fase, possono condurre a comportamenti dannosi quali l'uso di droghe, le fughe, i tentativi di suicidio...

Dinanzi a queste manifestazioni, si pone l'esigenza di rafforzare le competenze dei soggetti sia professionali (insegnanti, operatori sociali e sanitari, educatori) sia non professionali (genitori, parenti, volontari) per rendere la capacità di "attenzione" sempre più competente ed efficace.

### 3.3. Strategie

Per realizzare le finalità e le azioni sopra indicate, gli Enti Locali dovranno attivare una molteplicità di strategie capaci di mobilitare e di coordinare risorse diverse:

- collaborazioni con i soggetti del privato sociale a cui la L.R. n. 72/1997 attribuisce un ruolo importante nella rete di protezione sociale (articoli 23 e seguenti), nel promuovere cioè il benessere della comunità e nell'essere di sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie;
- opportune forme di integrazione socio-sanitaria;
- coordinamento, soprattutto per quanto riguarda le azioni di prevenzione, con le azioni programmatiche e gli interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- azioni specifiche per sostenere i contesti relazionali in cui sono inseriti i minori, con particolare riferimento alle relazioni comunitarie;
- forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria (cfr. paragrafo precedente).

Gli Enti Locali devono in sostanza mirare a superare un modello burocratico, irrigidito, che riesce con difficoltà a modulare la propria azione per rispondere con interventi personalizzati a esigenze diversificate, come è nelle attese della popolazione.

Gli assetti organizzativi dei Comuni devono essere tesi a garantire la continuità assistenziale dei casi in carico da parte degli operatori assegnati.

Tutto ciò determina una diversa e più complessa definizione della presa in carico dei minori in difficoltà che richiede una forte integrazione delle responsabilità a livello istituzionale, professionale e comunitario.

#### 3.4. Prospettive

Gli Enti pubblici territoriali, nell'esercitare il ruolo di governo e di regia, quali garanti delle funzioni di protezione e tutela sociale dei soggetti più deboli, devono disporre l'accesso unitario al sistema integrato dei servizi e attivare progetti personalizzati tesi ad integrare le risorse proprie con quelle delle aziende sanitarie, della scuola, del mondo del lavoro e delle reti di solidarietà.

## Capitolo

4

Il ruolo dell'Azienda unità sanitaria locale.

### 4.1. Linee generali

L'integrazione socio-sanitaria rappresenta uno dei cardini della realizzazione della rete di servizi ed interventi rivolti ai minori ed alle loro famiglie. Ciò trova conferma sia nella L.R. n. 72/1997 (articoli 18, 19, 20) sia nel Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004 (in particolare al punto 4.4.1.

Organizzazione dei servizi integrati), sia dal Piano sanitario regionale 2002-2004 (3.1.2. Piani integrati di salute, 3.2.4. L'integrazione socio-sanitaria. I diversi atti individuano due principali ambiti di lavoro: il coordinamento delle politiche ed il coordinamento organizzativo ed operativo.

Il coordinamento delle politiche passa attraverso l'indirizzo politico dei Comuni (segnatamente della Conferenze dei sindaci di zona) i quali esprimono le linee programmatiche che trovano declinazione coerente nel Piano di Zona e nel Piano integrato di salute.

I Comuni sono chiamati a contribuire alla loro gestione per le parti di propria competenza.

Le Aziende unità sanitarie locali, con le loro articolazioni, forniscono il coordinamento organizzativo per le attività di loro competenza.

Per la realizzazione del Piano integrato di salute, le funzioni gestionali ed operative sono assicurate attraverso il supporto tecnico delle strutture sanitarie di zona delle Aziende unità sanitarie locali, delle strutture dei Comuni e dell'ARPAT e con il contributo del non-profit, il cui operato deve essere opportunamente integrato.

A tal proposito il Piano sanitario regionale 2002-2004 recita: "la Conferenza dei sindaci nella sua articolazione zonale e l'Azienda unità sanitaria locale programmano i servizi e le prestazioni ad alta integrazione per gli utenti residenti nella zona, utilizzando lo strumento dei Piani integrati di salute.

In tale ambito le Aziende unità sanitarie locali e i Comuni individuano, mediante un apposito progetto, le modalità gestionali per la traduzione operativa delle strategie concordate, le azioni specifiche e le rispettive risorse messe a disposizione. Le linee di programmazione di zona ed il

progetto di gestione costituiscono parti integranti del Piano attuativo locale (PAL) e del Piano di zona dei Comuni."

#### 4.2. La zona-distretto sede del coordinamento organizzativo

Le Aziende unità sanitarie locali promuovono con i Comuni l'individuazione di modalità gestionali che facilitino la conduzione unitaria dei servizi.

La zona-distretto è il fulcro per l'integrazione dei servizi sociali e sanitari e punto di riferimento unitario per l'utenza.

Nella zona-distretto i servizi sociali del Comune, quelli delle Aziende unità sanitarie locali e quelli di altri eventuali soggetti gestionali vengono organizzati in modo integrato nel complessivo percorso assistenziale, assicurando il raccordo con le Unità funzionali dei servizi sanitari di riferimento per le specifiche aree.

#### 4.3. In sintesi

Il ruolo delle Aziende unità sanitarie locali va inquadrato entro la cornice dei documenti normativi nazionali e regionali e vanno specificate le competenze di raccordo con gli Enti Locali. Occorre:

- porre in evidenza le aree tradizionali e innovative di lavoro integrato fra istituzioni diverse e professionalità che ad esse afferiscono;
- offrire linee generali d'azione comune e integrata fra Azienda sanitaria ed Ente Locale specificatamente per la predisposizione di interventi di prevenzione del disagio minorile;
- valorizzare le esperienze di lavoro integrato già in essere nelle aree più tradizionali legate all'abbandono, all'abuso e alla ricostituzione di nuclei familiari.

## Capitolo

5

Il ruolo della comunità locale.

### 5.1. Linee generali

Il raggiungimento delle finalità e la realizzazione delle azioni previste in questo atto normativo presuppongono, come si è più volte affermato, la costruzione di una comunità solidale, che consenta appunto una presa in carico comunitaria dei bisogni dei minori.

Le azioni solidali del Terzo settore e i legami comunitari devono tuttavia essere promossi e/o sostenuti e "messi in rete" da specifiche azioni degli Enti Locali.

Gli Enti Locali devono innanzitutto disporre di un'esaustiva mappatura dei soggetti del Terzo settore operanti nel territorio, riconosciuti sia come parti sociali, capaci di rappresentare le domande delle fasce più deboli di popolazione proprio perché sensori "precoci" di nuovi bisogni emergenti, sia come collaboratori nella realizzazione della rete dei servizi, sia come promotori essi stessi di legami comunitari e di una cultura di solidarietà.

Ciò è particolarmente complesso per quanto riguarda i soggetti che operano nel settore dei minori (cooperative piccole e grandi, associazioni di famiglie, gruppi di volontariato, religiosi che ospitano minori, etc.), molto diversi tra loro, spesso di piccole dimensioni (si pensi soprattutto alle associazioni che offrono programmi di animazione, di intrattenimento ludico, etc.).

Il censimento consentirà di coinvolgere tutti, ciascuno per la propria competenza e attraverso modalità adeguate, sia nelle scelte programmatiche che nella realizzazione di interventi, al fine di non disperdere risorse disponibili.

Parlare di ruolo della comunità locale significa anche parlare di quell'insieme di relazioni informali (i vicini, i compagni di scuola, di polisportiva, o di parrocchia, i genitori di una stessa scuola, etc.) che possono aiutare le famiglie, i minori nell'organizzazione della vita quotidiana ma anche nell'affrontare momenti di crisi. Anche i legami comunitari che sono diversi da zona a zona (non sono dati in natura!) vanno in qualche modo promossi (dagli Enti Locali e dai soggetti del Terzo settore) con iniziative specifiche.

Il coinvolgimento della comunità non solo agisce nella prevenzione, ma rende anche più efficace l'erogazione dei servizi specifici per minori in gravi difficoltà.

Questo ricco e complesso sistema di relazioni fra Pubblico e Privato (inteso come si è visto in senso ampio) concretizza il concetto di sussidiarietà orizzontale, secondo il quale "le funzioni degli Enti Locali sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali" (legge 3 agosto 1999, n. 265 ora inserita del Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali). Ciò non implica che il sistema pubblico abdichi ad esercitare le sue funzioni, ma significa che le funzioni pubbliche possono essere svolte anche dalle formazioni sociali non solo grazie ad attribuzioni conferite dalle pubbliche amministrazioni, ma anche attraverso la propria autonoma iniziativa.

Fra i modelli giuridici di riferimento per la concretizzazione di collaborazioni in funzione della sussidiarietà orizzontale, si può fare riferimento alle convenzioni previste dalle leggi su volontariato e cooperazione, alla possibilità di pensare a regolamenti come previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 quali strumenti per promuovere la collaborazione di privati alla realizzazione degli obiettivi delle Pubbliche amministrazioni. Inoltre, il principio di consensualità dell'azione amministrativa, introdotto dalla legge n. 241/1990, trova un potente mezzo di attuazione nei contratti di diritto pubblico e negli accordi procedurali previsti dall'articolo 11.

## Capitolo

6

Il ruolo degli operatori.

### 6.1. Rafforzamento di professionalità vecchie e nuove

La complessità della politica e dell'insieme degli interventi sopra descritti, che consentono la messa a punto di interventi personalizzati per ciascun minore, richiedono agli operatori dei servizi alla persona e in specifico dei servizi per minori nuove abilità:

- saper attivare un welfare dell'ascolto e dell'orientamento;
- saper lavorare in gruppo con operatori di professionalità diverse, sociali sanitarie ed educative, dipendenti sia dal pubblico che dal privato (lavoro di rete);
- saper assumere funzioni di coordinamento tra operatori diversi del pubblico e del privato (sociali, sanitari educativi, etc.) nei diversi processi programmatici, decisionali e attuativi dei servizi per i minori;
- saper promuovere e sostenere relazioni comunitarie (lavoro di comunità);
- saper prendere in carico minori in situazione di pregiudizio congiuntamente ad altre istituzioni, come l'Autorità Giudiziaria e l'Azienda sanitaria;
- saper svolgere contestualmente funzioni di sostegno e di controllo.

Lo sviluppo di queste abilità non può che essere sostenuto dai Comuni e/o dalle Aziende USL da adeguati programmi di formazione e di supervisione del proprio lavoro in stretto raccordo con i progetti formativi messi in atto o programmati dalla Regione.

### 6.2. Lavoro professionale e multidimensionale

Ogni qualvolta vi è la presa in carico di un minore e della sua famiglia, l'assistente sociale è tenuto a definire un progetto assistenziale personalizzato, costruito in base ai compiti istituzionali (derivanti dalle normative e disposizioni nazionali, regionali e locali), alle proprie competenze e mansioni (come definite dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 concernente la disciplina della professione, dal codice deontologico), tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari, di rete.

Qualora la definizione di un progetto assistenziale personalizzato richieda "prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria" (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001) vi è la necessità di impostare un lavoro multiprofessionale.

Un progetto assistenziale personalizzato dovrà essere messo a punto attraverso un apposito momento valutativo multiprofessionale, cui concorrono apporti professionali sanitari e sociali in una condivisione di obiettivi, responsabilità, azioni e risorse (si fa qui riferimento a quanto indicato dal Piano sanitario regionale 2002-2004).

### 6.3. Responsabilità della presa in carico

Nel definire un progetto assistenziale personalizzato, sia professionale sia multidisciplinare, dovrà esser individuata la figura dell'operatore di riferimento che diventa il responsabile della presa in carico del caso.

L'assistente sociale del servizio sociale del Comune, salvo i casi di un'eventuale delega totale delle competenze in materia alla Aziende USL, salvo diversi accordi fra istituzioni per forme di accesso unitario ai servizi, è la figura professionale a cui spetta la "regia" del progetto complessivo e la responsabilità della presa in carico del caso.

Tale operatore deve facilitare l'apporto integrato delle altre figure professionali coinvolte nel programma assistenziale le quali, a loro volta, sono tenute a fornire gli elementi oggettivi di conoscenza, valutazione e trattamento. Nelle famiglie multiproblematiche, infatti, è coinvolto un numero spesso importante di operatori che entrano nel dinamismo complessivo della famiglia. La mancata integrazione e quindi la sommatoria di approcci e interventi disorganici, sovraccarica la famiglia ed il minore ed allontana la soluzione dei problemi.

Il progetto personalizzato deve divenire perciò occasione di impegno condiviso tra gli operatori, la persona e la famiglia, sulla base di accordi informati e partecipati, tali da evidenziare in modo trasparente i vari centri di responsabilità implicati nella risposta al bisogno.

Altri servizi (es. Salute mentale, SERT, Pronto Soccorso) erogano prestazioni di tipo specialistico e sono responsabili soltanto rispetto alla qualità e alla congruenza relativamente al bisogno specifico e sono tenuti a integrarsi con chi ha la responsabilità del progetto.

Relativamente a quei minori che "entrano nel circuito penale" (rif. D.P.R. n. 448/1988), la presa in carico del caso ed i relativi oneri economici rimangono attualmente a carico del Ministero della Giustizia. Nella elaborazione di progetti di intervento a favore di questi minori va salvaguardata l'integrazione con i servizi locali.

## Capitolo

7

Le scelte prioritarie della Regione Toscana.

(Piano Integrato Sociale Regionale approvato con Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122)

### 7.1. Impegni assunti dalla Regione

A sostegno dell'azione degli Enti Locali che vorranno porsi nella prospettiva proposta dalle indicazioni dei paragrafi precedenti, la Regione Toscana assume alcuni impegni prioritari riguardanti alcune delle tematiche più complesse che richiedono anche di incentivare scelte organizzative articolate a diversi livelli territoriali (di zona, di area vasta o comunque sovrazonale, che richiedono collaborazione con l'Azienda USL).

Ü Servizi residenziali e semiresidenziali

- Verificare l'applicazione del Regolamento sulle Comunità per i Minori (Risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990) e del Protocollo degli accertamenti sanitari (Delib.C.R. 15 dicembre 1987, n. 489) per l'adeguamento alle nuove tipologie previste a livello nazionale.

- Diffondere il Progetto di Qualità sui servizi residenziali per la sua estensione a tutto il territorio regionale.

- Stabilire che gli oneri di attuazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 1, della L.R. n. 72/1997 (in attesa della sua revisione), siano a carico del Comune di residenza del minore come previsto dalla entrata in vigore della legge n. 328/2000 (superando così definitivamente l'istituto del domicilio di soccorso).

Ü Maltrattamenti e abusi

Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare con compiti di conoscenza del fenomeno e di elaborazione di un progetto di intervento. Lo scopo è quello di definire modelli organizzativi per l'ambito di Area vasta.

Ü Riorganizzazione dei servizi territoriali per l'adozione

La riorganizzazione prevede una articolazione delle attività del servizio a due diversi livelli territoriali:

- l'informazione e la preparazione alle coppie che intendono intraprendere il percorso dell'adozione è organizzata a livello di quattro aree vaste;
- l'indagine socio-familiare e l'affidamento preadottivo rimangono articolate sul territorio, vicine ai contesti di vita dei cittadini/utenti.

Ü Elaborazione di linee guida sull'affidamento familiare

- Elaborazione di linee guida mirate alla riorganizzazione dei Centri Affidi rispetto alla sensibilizzazione alle problematiche familiari, alla pubblicizzazione dell'istituto dell'affido, alla selezione delle famiglie.

- Definizione delle responsabilità della presa in carico/sostegno/consulenza della famiglia affidataria e della famiglia di origine a tutela del minore.

Ü Definizione delle modalità di svolgimento degli "incontri protetti"

- Si tratta di incontri richiesti dal Tribunale ordinario in caso di separazioni conflittuali, che spesso hanno connotati di urgenza.
- Emanare indirizzi agli Enti Locali e alle Aziende unità sanitarie locali sulla base della casistica enucleata e degli apporti derivanti dai servizi territoriali.

Ü Mediazione penale minorile

Sperimentare la mediazione penale minorile per giungere ad un'ottica riparativa e riconciliativa.

Uno degli obiettivi primari della mediazione è quello di dare rilievo e riconoscimento alla vittima del reato, aiutandola a prendersi carico del conflitto al fine di eliminare o ridurre i sentimenti di insicurezza, di disagio e di rabbia suscitati dal reato; il riconoscimento da parte del minore della propria responsabilità del fatto reato consente di agevolare la comprensione del reato nei suoi aspetti relazionali e non soltanto come astratta violazione di mera norma.

## 7.2. Scelte organizzative

Per il miglior funzionamento dell'intero sistema dei servizi per i minori la Regione Toscana propone alcune scelte organizzative:

Ü Fondo di solidarietà

In ogni zona socio-sanitaria potranno essere istituiti fondi di solidarietà per sostenere le situazioni di minori che necessitano di provvedimenti degli organi giudiziari, utilizzando anche una parte degli incentivi previsti per la gestione associata.

Ü Sviluppare l'integrazione tra servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e promuovere "unità di crisi"

- A livello territoriale sviluppare la metodologia di lavoro integrata in modo da consentire una valutazione professionale e multiprofessionale del bisogno a tutela dei diritti del cittadino.
- Promuovere "unità di crisi" fra servizi sociali e socio sanitari nell'ambito delle zone, per situazioni di particolari complessità, sostenute da supervisioni e consulenze.

Ü Livello sovrazonale e/o Area Vasta

- Riorganizzazione dei servizi territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende unità sanitarie locali, per attività che devono essere svolte a livello sovrazonale e/o di area vasta. Dette attività dovranno essere supportate e promosse dalla Direzione generale del Diritto alla salute e Politiche di Solidarietà sulla base di linee guida regionali e/o accordi di programma.

Ü Responsabile di zona

- In ogni ambito zonale dovrà essere individuata una responsabilità unica per ricondurre a unità l'area degli interventi minorili nonché per attuare modalità di lavoro integrate con le Aziende USL nei confronti della Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile.

Il Responsabile Zonale per l'area minorile dovrà, sia per i Comuni singoli sia per l'Azienda USL., fra l'altro: curare e coordinare le attività professionali (procedimenti metodologici, documentazione, aggiornamento del personale, definizione delle modalità della presa in carico territoriale e sue responsabilità.....); collaborare alla programmazione e coordinare le risorse esistenti, in collegamento con gli operatori responsabili delle singole comunità locali; collaborare alla

determinazione del budget annuale di area per tutta la zona e alla sua verifica; svolgere attività di monitoraggio e di valutazione dell'area dei minori.

La sua nomina dovrà avvenire attraverso atto deliberativo della Conferenza dell'Articolazione Zonale.

### 7.3. Livelli essenziali di assistenza

L'articolo 22 della L. n. 328/2000 individua le caratteristiche generali degli interventi che devono costituire il livello essenziale delle prestazioni sociali. Il comma 4 dell'articolo 22 recita che "... le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni":

- a) servizio sociale professionale e segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) servizi semiresidenziali;
- e) servizi residenziali.

#### Il Piano integrato sociale

Nel Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004, tra i programmi di iniziativa regionale per la sperimentazione della innovazione organizzativa, sono previsti i livelli essenziali di assistenza.

L'idea di operare per livelli essenziali ed uniformi di cittadinanza parte dalla necessità di fondare un sistema di diritti di cittadinanza che eroghi risposte certe, distribuite nel territorio, accessibili, capaci di affrontare in modo efficace i bisogni prioritari, in particolare quelli espressi dalle persone e famiglie con maggiore difficoltà di inserimento sociale.

Rispetto a questi obiettivi, la Regione Toscana ha promosso una ricerca, affidata alla Fondazione Zancan la definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale anche anticipando, ove necessario, soluzioni che il livello centrale o interregionale non ha ancora individuato.

Per definire i livelli essenziali di assistenza nell'area dei minori è necessario fare riferimento a tre parametri che saranno stabiliti, in modo omogeneo, per tutte le aree di intervento.

#### La sperimentazione

Per organizzare l'offerta in modo coerente nel territorio, anche per l'area dei minori si rende necessario in questa prima fase acquisire i dati relativi a due livelli:

- quello del finanziamento
- quello dell'erogazione

Nel Progetto della Fondazione "E. Zancan" sono stati individuati gli "Indici Sintetici di Livello Essenziale di Assistenza" che consentiranno di rappresentare, per ogni macro area di intervento, i livelli di attuazione in forma generale ed in forma più specifica, rispetto agli indicatori costruiti mettendo in rapporto:

- il costo pro capite per gli interventi individuati
- gli utenti
- la popolazione

Seppure, in questa prima fase, la sperimentazione avverrà con le zone individuate, Mugello, Firenze, Livorno, Prato, Pisa, Alta Val di Cecina e coinvolte nella ricerca, si rende comunque necessario che tutte le zone "si attrezzino" per rispondere ai bisogni informativi sopra riportati necessari per la definizione dei livelli essenziali di assistenza.

dell'Osservatorio sui minori, del Centro regionale di documentazione e della formazione per operatori.

#### 8.1. Osservatorio sui minori

L'Osservatorio sui minori dovrà sviluppare attività di definizione di flussi informativi, modalità, procedure e strumenti di costruzione, raccolta e rappresentazione dei dati relativi alla condizione minorile e ai servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, in particolare nei seguenti ambiti:

- implementazione e integrazione di sottosistemi informativi tematici (in particolare, lo sviluppo dei sistemi informativi relativi all'adozione e all'affidamento);
- realizzazione di ricerche di approfondimento su fenomeni specifici;
- elaborazione di strumenti di documentazione e rilevazione dei dati e dei fenomeni;
- sviluppo, sulla base dei dati raccolti, di analisi qualitative finalizzate ad evidenziare e monitorare i fenomeni più rilevanti e le loro cause;
- collaborazione al monitoraggio su andamento e attuazione del Piano di Azione.

#### 8.2. Attività di formazione

L'attività di formazione realizzata dall'Istituto degli Innocenti, in stretto raccordo con l'Osservatorio ed il Centro Regionale di Documentazione, supporterà l'attuazione del piano di azione regionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- diffusione fra gli operatori della conoscenza degli strumenti di documentazione prodotti dalla Regione in questo ambito di attività e verifica dell'uso;
- avviamento di percorsi formativi finalizzati all'individuazione di strumenti comuni e standardizzati di documentazione e raccolta dati in sinergia con le attività dell'Osservatorio e del Centro regionale di documentazione
- valutazione sui processi e sui risultati raggiunti
- attuazione di programmi formativi di sostegno alla applicazione e verifica dei modelli regionali di organizzazione dei servizi, con particolare riferimento al sistema delle adozioni e dell'affidamento familiare;
- conclusione dell'attività di consulenza correlata alla definizione del modello di regolazione per le tipologie di servizi a carattere residenziale rivolti ai minori;

#### 8.3. Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

Il Centro di documentazione dovrà assicurare un'attività di supporto documentario agli operatori impegnati nei servizi territoriali, attraverso l'implementazione della banca dati bibliografica che contiene monografie, letteratura grigia, periodici ed articoli, attraverso il servizio di consultazione e fotocopiatura dei materiali offerto dalla Biblioteca Innocenti.

In particolare offrirà un supporto documentario alle attività di formazione degli operatori attraverso:

- la produzione di percorsi bibliografici ragionati da realizzarsi in occasione dei corsi di formazione promossi dalla Regione, sulla base della progettazione formativa e con l'apporto dei docenti e conduttori dei corsi per l'individuazione degli argomenti e dei documenti attinenti alle tematiche trattate nel percorso formativo
- il reperimento dei materiali documentari presentati nei percorsi bibliografici, da mettere a disposizione dei partecipanti ai corsi e da includere nel patrimonio della Biblioteca, contribuendo in tal modo a rendere il catalogo della Biblioteca sempre aggiornato e funzionale ai bisogni conoscitivi degli utenti
- la realizzazione di una guida per operatori del settore, contenente gli atti di carattere giuridico e amministrativo emanati dalla Regione Toscana sul tema dei minori, nonché le principali disposizioni di legge italiane e internazionali, da aggiornarsi periodicamente
- la realizzazione del periodico trimestrale "Rassegna bibliografica: infanzia e adolescenza", contenente la segnalazione commentata delle principali pubblicazioni italiane, monografie ed articoli relativi ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza, realizzato in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre il Centro dovrà sviluppare attività a carattere editoriale, quali ad esempio: la realizzazione di un bollettino informativo, che segnali le pubblicazioni accessionate dalla Biblioteca Innocenti, la pubblicazione

di rapporti statistici e di ricerca e la realizzazione di pieghevoli informativi in occasione di seminari, convegni e corsi di formazione.

## Capitolo

9

Le risorse finanziarie.

Negli ultimi anni, l'area dei minori è stata interessata da una serie di importanti interventi di riforma, associata a finanziamenti specifici. Si ricorda:

□ a livello nazionale, la L. n. 285/1997 con la creazione di un Fondo nazionale specifico; la L. n. 451/1997 con la destinazione di risorse dirette alle Regioni; la L. n. 328/2000 con la creazione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

□ a livello regionale, i Progetti Obiettivi; le delibere di attuazione della L. n. 285/1997, i Piani Integrati Sociali con i relativi criteri di riparto economico.

In questi anni, l'articolazione dell'offerta degli interventi e dei servizi territoriali, a livello di singolo Comune- distretto- zona- area vasta, si è basata e si basa su un finanziamento "plurimo" che proviene dai bilanci di tutti i livelli di governo coinvolti sui principi di sussidiarietà, cooperazione, autonomia finanziaria. L'introito maggiore è senz'altro rappresentato dalle spese sostenute dai Comuni.

### 9.1 Fonti di finanziamento

Per l'anno 2003, le fonti di finanziamento sono così articolate:

Stato: Fondo Nazionale Politiche Sociali, composto da:

- Fondi leggi di settore
- Fondo indistinto
- Fondi vincolati

Regione: Fondo Regionale Assistenza Sociale, composto da:

- Fondo a parametro/indistinto
- Fondo a Budget
- Fondo per investimenti

Comuni: Bilanci dei singoli Comuni appartenenti alla zona

Utenti: la contribuzione da parte di cittadini nell'area dei minori, fino ad oggi è stata pressoché irrilevante; nei

regolamenti determinati dagli Enti Locali istituzionalmente competenti potranno essere inseriti criteri e parametri per prevedere forme di compartecipazione.

Aziende unità sanitarie locali: attraverso gli apporti specialistici ed il coordinamento di attività di specifica competenza

Inps: assegni di maternità e a favore di nuclei familiari

Altre risorse: fondi europei, banche, imprese, privati....

L'aggiornamento del Piano Integrato Sociale Regionale, deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 141 che contiene le risorse finanziarie sia nazionali sia regionali, per l'area dei minori prevede le modalità di finanziamento, qui di seguito riportate.

### 9.2 Modalità di finanziamento

Per l'anno 2003, le modalità di finanziamento sono così articolate:

ai singoli Fondo a parametro/indistinto per le spese di gestione comuni:

(dall'anno 2002 la quota è stata notevolmente incrementata)

alla zona: Fondo a budget: per il sostegno alle politiche familiari e per il sostegno ai diritti dei minori deve essere previsto almeno il 15% delle risorse del Fondo Sociale (tabella 3)

Per le azioni di prevenzione - cura - reinserimento dei minori, il finanziamento dovrà essere indirizzato verso

la minore e della sua famiglia, esplicitate nella premessa e negli indirizzi agli Enti locali; potrà essere destinato anche a potenziare il numero di operatori competenti a mettere in atto le funzioni spettanti agli Enti Locali degli operatori

alla regione: Fondo vincolato per l'assegno di natalità, destinato alle zone

alla regione: Fondo riservato ai P.I.R.: fondo riservato alla regione stessa per progetti di interesse regionale, a carattere sovrazonale o di area vasta.

alla regione: Fondo destinato alle aree rurali: risorse comunitarie alle quali si attinge tramite bando regionale (Misura 9.4) destinabili anche ad interventi per minori, area socio-assistenziale.

Rispetto alla modalità di finanziamento si specificano due considerazioni:

1. nel PIR, la Regione riserverà una quota di finanziamento per attività di interesse di tutto il territorio regionale, attività già previste tra le priorità contenute nel Piano d'Azione, così ripartite:

→ Riorganizzazione servizi per l'adozione: euro 40.000,00 a ciascun Comune capofila dell'Area

Vasta per tutto il territorio regionale

→ Mediazione euro 40.000,00 al Comune di Firenze e penale minorile: per tutto il territorio regionale

2. verrà prevista, nel PIR (Programmi di Iniziativa Regionale), una quota di finanziamento per i minori stranieri non accompagnati, fenomeno in espansione che fa parte del più ampio fenomeno migratorio. Tale quota, ripartita sulla base dei dati elaborati dalle zone socio sanitarie, verrà destinata ai Comuni che risultano avere il più alto numero di interventi in favore di questi minori:

- Comune dieuro 100.000,00  
Firenze
- Comune dieuro 30.000,00  
Arezzo
- Azienda euro 15.000,00  
USL di  
Pisa

3. Istituto degli Innocenti  
verrà prevista una quota di finanziamento da destinare alle attività svolte dall'Istituto degli Innocenti, in base alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e alla adolescenza).

## Capitolo

10

Procedura per la formulazione, il monitoraggio, la valutazione del Piano d'Azione all'interno del Piano di Zona.

I Piani d'Azione, formulati secondo gli indirizzi di questo documento, comprendono programmi coordinati di intervento orientati a rispondere a bisogni definiti e a contrastare i fenomeni individuati come cause di disagio per i minori e le loro famiglie.

### 10.1. Costruire il Piano d'Azione di Zona

Le condizioni necessarie

Per la formazione e attuazione del Piano di Azione, costruito nell'ambito del Piano di Zona e/o del Piano Integrato di Salute, è necessario assicurare alcune condizioni minime favorevoli che attengono almeno a tre aspetti essenziali quali la conoscenza della situazione sociale dei minori e delle famiglie, la partecipazione e l'assunzione di responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali che operano per il benessere della fascia di popolazione interessata dal piano.

È necessario disporre di un quadro informativo sui problemi e bisogni delle famiglie di carattere generale in cui i dati statistici socio-demografici siano integrati da analisi e valutazioni dei fenomeni che costituiranno obiettivo degli interventi e che saranno tenuti sotto osservazione nella durata del Piano di Azione.

Il momento della formulazione del Piano di Azione è l'occasione più opportuna per stimolare la partecipazione ed il contributo delle forze sociali e dell'utenza organizzata per la individuazione e la valutazione dei problemi, per la scelta delle priorità, per l'individuazione delle risorse istituzionali e non istituzionali e l'assunzione di un ruolo di compartecipazione ai diversi programmi di intervento. Il coordinamento fra i soggetti istituzionali (i Comuni), responsabili delle politiche e degli interventi per la promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie e la collaborazione di tutti gli attori pubblici (aziende unità sanitarie locali, ex provveditorati agli studi, centri per la giustizia minorile) e privati (associazionismo, cooperazione, nonché risorse informali della società civile), che si occupano di infanzia e adolescenza, è elemento irrinunciabile per assicurare sia la corrispondenza del Piano alle effettive esigenze sia la sua tenuta nelle diverse fasi attuative.

Definire il Piano

Per definire il Piano di Azione della propria Zona, in modo articolato, deve essere tenuto presente il seguente percorso:

- a) identificare la natura e le caratteristiche dei problemi e dei bisogni;
- b) individuare le diverse possibilità d'intervento;

- c) prevedere e valutare le conseguenze delle diverse scelte;
- d) scegliere le priorità su cui intervenire;
- e) definire gli obiettivi;
- f) valutare i fattori di produzione (risorse umane, locali, finanziamenti);
- g) adottare formalmente le decisioni d'intervento;
- h) dare attuazione al programma;
- i) verificare il funzionamento delle risorse e i risultati raggiunti
- l) provvedere all'aggiornamento parziale o totale del programma per fronteggiare le variabili via via emergenti.

#### 10.2. Monitorare il Piano di Azione

L'attività di monitoraggio persegue due scopi:

- verificare periodicamente lo stato di avanzamento ("è stato fatto?"): rispettare gli impegni programmati, misurare il grado in cui le attività progettate sono state realizzate, le risorse stanziaste spese, le scadenze previste rispettate, rendere conto delle attività svolte e delle destinazioni delle risorse spese.
- osservare l'andamento dei fenomeni, al fine di effettuarne approfondimenti, alla luce dei dati che ogni zona possiede rispetto alle attività svolte (ad esempio numero e tipologia degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, numero e tipologia degli interventi per i minori che si trovano fuori famiglia), sull'incidenza del budget impiegato (sia risorse comunali, regionali, statali...) nell'area socio-assistenziale dei minori rispetto al budget complessivo di tutte le attività socio assistenziali.

#### 10.3. Valutare il Piano di Azione

L'attività di valutazione potrà essere attivata su diverse aree di attività ed è rivolta a mettere a fuoco sia i processi messi in campo (modalità della presa in carico, individuazione delle responsabilità, procedure, risposte flessibili e personalizzate, processi di relazione, di informazione, di scambio di conoscenze che si sono sviluppate tra i diversi attori, pubblici e privati, ecc.) sia i risultati raggiunti. L'attività di valutazione esprime giudizi ("è stato fatto bene?") sull'operato ed i criteri importanti di valutazione sono l'efficacia e l'efficienza. Nel primo caso l'attenzione è rivolta ai risultati ottenuti con le attività messe in atto; nel secondo caso l'attenzione è invece rivolta a misurare il rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse impegnate e quindi alle risorse investite dall'organizzazione.

Il campo di azione della valutazione - in questa prima fase - dovrebbe essere riferito, come per il monitoraggio, agli interventi per i minori in famiglia e fuori famiglia, accompagnati da una analisi di alcuni casi, fra i più rilevanti (analisi descrittiva).

La valutazione, inoltre, è un continuo processo di riflessione e analisi ("è servito?"), frutto di un lavoro di scambio e di confronto il cui esito è una visione condivisa - considerata da tutti gli attori fattibile e verificabile - che permette di leggere il grado di impatto sociale non solo dei servizi attivati ma anche dei processi di relazione che si sviluppano tra i diversi soggetti che nella zona si occupano di minori. In questo caso dovrebbero essere predisposte brevi considerazioni.

#### 10.4. Schema per la redazione del Piano di azione redatto dalla zona socio sanitaria

##### 1. Premessa

Lo schema proposto ha funzioni di pro memoria. Esso viene diffuso per favorire la formulazione di Piani di azione sufficientemente omogenei tra le diverse zone socio sanitarie, allo scopo di renderli comparabili. Con esso non si intende comprimere la specificità delle aree territoriali che, invece, dovrebbero essere rappresentate nella loro originalità, cogliendo in ciascuna i caratteri distintivi dei fenomeni che attengono l'intervento socio assistenziale.

Con l'esperienza sarà possibile affinare gli strumenti di analisi delle singole realtà territoriali, al fine di rendere i Piani per la tutela dei diritti dei minori sempre più efficaci. Un punto nodale di questo processo sarà offerto dalla valutazione dei risultati conseguiti con questo primo Piano di azione regionale, il quale dovrebbe essere, fin da ora, pensato in funzione della valutazione degli esiti.

2. Indicare i soggetti istituzionali e non che hanno contribuito a definire il Piano di azione

3. Informare sul territorio e sulla popolazione

- 3.1 La popolazione residente per i singoli Comuni della Zona e complessiva al 31/12/2002;
- 3.2 La popolazione residente di 0-17 anni per i singoli Comuni della Zona, per classi d'età (0-4 anni, 5-9anni, 10-14 anni e 15-17 anni);
- 3.3 N. di famiglie residenti e n. di famiglie residenti con figli minori per i singoli Comuni della Zona;
- 3.4 Indice di vecchiaia per i singoli Comuni della Zona (rapporto tra la popolazione residente di 65 anni e più e la popolazione residente di 0-14 anni moltiplicato per 100).  
Indicare anche i valori assoluti.
- 3.5 Quoziente di natalità per i singoli Comuni della Zona (rapporto tra i nati vivi e la popolazione residente moltiplicato per mille). Indicare anche i valori assoluti.
4. Precisare le forme di partecipazione attivate per definire il Piano di azione
  - 4.1. A livello politico
  - 4.2. A livello tecnico
  - 4.3. A livello della comunità
5. Analizzare i problemi e i bisogni dei minori e delle famiglie sotto il profilo economico, sociale, socio sanitario e relazionale presenti nelle comunità locali. Fare emergere la diagnosi (o le diagnosi) condivisa attraverso il confronto fra i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano di azione
6. Esporre il quadro dell'utenza dei servizi socio assistenziali (riferita al 31/12/2002 e desumibile dalla scheda " Interventi per minori - Anno 2002"):
  - 6.1. Interventi e prestazioni per minori in famiglia (assistenza domiciliare educativa, assistenza economica, affidi part time, etc.);
  - 6.2. Interventi e prestazioni per minori fuori famiglia (affidamenti familiari, consensuali e giudiziari, minori inseriti nelle strutture residenziali, adozione, etc.)
7. Descrivere le metodologie adottate (esempio: forme di collaborazione dei servizi sociali territoriali con i servizi minorile della giustizia; sostegno alle famiglie affidanti; modalità di lavoro professionali e multidisciplinari.... ) e le modalità di autovalutazione professionale e multidisciplinare.
8. Analizzare le domande a cui i servizi sociali hanno dato risposte incomplete o non hanno dato risposta
9. Formulare gli obiettivi prioritari e i sottobiettivi del Piano d'Azione
10. Valutare il quadro delle risorse (pubbliche e private; umane, finanziarie, strutturali) disponibili per l'attuazione del Piano d'azione e dei singoli progetti, individuare le riconversioni da promuovere e le nuove risorse da attivare. Valutare l'adeguatezza della distribuzione territoriale delle risorse.
11. Costruire i diversi progetti e/o programmi operativi per la realizzazione del Piano d'azione

Allegato B)

Piano di azione

Inclusione sociale

e

contrasto della povertà

1. PREMESSA

Come previsto dal Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004 (PISR), la Regione Toscana considera la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale una strategia del Welfare regionale tesa alla promozione dei diritti di cittadinanza anche nei confronti di coloro che per particolari situazioni di vita non sono attualmente in grado di poterli esercitare al pari di altri.

Nell'ambito di questo impegno, il PISR 2002/2004 - approvato con Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122, - prevede che sia predisposto il Piano di Azione per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

### 1.1 La funzione del Piano di Azione

Con il Piano di Azione si intende individuare una cornice di riferimento a carattere operativo che qualifichi e renda omogeneo, pur nella differenziazione delle azioni e negli adeguamenti alle specificità locali, il livello dell'intervento sul territorio regionale. I temi della promozione e del godimento dei diritti sociali, congiuntamente a quelli della promozione e dell'assunzione delle responsabilità, hanno assunto, in questi anni, la valenza di principi regolativi delle politiche sociali della Regione Toscana.

Affinché tali principi possano operare concretamente è necessario porre in essere provvedimenti e azioni tali da rendere possibile o da facilitare la realizzazione di servizi, interventi e progetti che incidano positivamente sulla qualità della vita della popolazione. La presenza di servizi ed interventi sufficienti ed adeguati è infatti la condizione di base per rendere effettivi i diritti sociali.

Il Piano di Azione si propone di evidenziare quei provvedimenti e quelle azioni che si ritiene possano qualificare le politiche di contrasto della povertà e migliorare le condizioni di vita di coloro che si trovano di fatto ad essere esclusi dalla partecipazione sociale.

### 1.2 La costruzione del Piano di Azione

Il Piano Integrato Sociale Regionale prevede che durante il percorso di definizione dei Piani di Azione siano promosse Conferenze regionali di settore per favorire la più ampia partecipazione di associazioni, famiglie, amministrazioni, operatori, organizzazioni sindacali e di imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni ed altri enti interessati. Durante la predisposizione del Piano di Azione e i lavori preparatori della Conferenza, i soggetti di cui sopra vengono chiamati a collaborare in modo da far emergere problemi ed indicazioni, necessità, priorità ed esperienze. Per quanto riguarda l'area della povertà riveste particolare interesse acquisire l'esperienza e la conoscenza dei soggetti che lavorano a contatto con i casi - soprattutto per quanto riguarda le povertà estreme - che più sfuggono ad interventi assistenziali strutturati.

Sui temi della inclusione sociale e del contrasto della povertà è stato attivato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, che ha contribuito alla individuazione dei principali ambiti di intervento, sono stati fatti incontri di carattere tecnico con esperti e studiosi del fenomeno e dei comportamenti connessi e sono stati, altresì, effettuati incontri con le rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali e con i Comuni toscani con popolazione superiore alle 30.000 unità.

### 1.3 Il Piano di Azione e i Piani di Zona

Il Piano di Azione individua i provvedimenti da adottare, le conoscenze da produrre, le azioni da promuovere con riferimento ai principali settori di intervento ed obiettivi indicati nel PISR. Il Piano di Azione quindi non prevede ulteriori ambiti ed adempimenti di programmazione rispetto al Piano di Zona, rappresenta piuttosto una strategia da condividere che si propone di rendere omogenea, ai diversi livelli di governo e di operatività, la qualità complessiva dell'intervento. Il coordinamento dei programmi, l'integrazione degli interventi, gli adeguamenti legislativi e regolamentari, l'assunzione dell'ottica della prevenzione anche nell'operatività di tipo assistenziale, l'attenzione alla persona, la cura delle relazioni e una specifica professionalizzazione degli operatori, costituiscono altrettante modalità e strumenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della povertà.

Il tema della povertà ha in ogni caso una valenza trasversale, attraversa le età, i settori di intervento e richiede una costante attenzione alle strategie dell'integrazione e della prevenzione.

Per questo motivo il PISR prevede uno specifico Piano di Azione dedicato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà ed indica che ogni Piano di Zona debba contenere un piano per il contrasto della povertà.

## 2. INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Spesso tendiamo ad usare come sinonimi o a sovrapporre i termini di povertà, inclusione ed esclusione sociale anche se, a ben guardare, ognuno di essi presuppone una diversa lettura dei fenomeni e strategie differenziate di intervento. In ogni caso è importante evidenziare che ogni strategia di contrasto alla povertà o di sostegno all'inclusione, che voglia incidere sui fenomeni, non può prescindere dalla attivazione di una rete, coordinata e integrata di interventi e, prima ancora, di

politiche che pongano al loro centro l'individuo nella sua complessità di bisogni e di risorse. Tale orientamento è strettamente collegato al tema dei diritti sociali, della uguaglianza delle opportunità e, congiuntamente, dell'accesso ai servizi e della possibilità, in generale, di fruire delle offerte sociali.

Il concetto di esclusione sociale è stato opportunamente introdotto dalla Comunità Europea al fine di connotare la condizione di coloro che per motivi diversi, oggettivi o soggettivi, non possono accedere a quei beni fondamentali che dovrebbero essere garantiti ad ogni persona e che riguardano la salute, il lavoro, la casa, l'istruzione.

Nelle società caratterizzate da dinamiche di cambiamento veloce e da elementi di instabilità, spesso alla base dei meccanismi che determinano l'esclusione sociale - come dimostrano gli studi di settore - stanno processi di infragilimento collegati a fatti che non hanno nulla di straordinario, come la malattia, la morte di un familiare, la perdita dell'abitazione dove si è vissuto a lungo o comunque connessi alla mancanza di tutele nei confronti delle possibili modificazioni della abituale condizione di vita.

In questo senso l'attenzione verso il fenomeno della "povertà" va spostata dalla mancanza di risorse e di beni (ottica statica) alle persone stesse, con un contestuale ricollocamento del disagio nel percorso di vita e nel contesto di relazioni dell'individuo (ottica dinamica).

D'altra parte il fenomeno dell'esclusione sociale non si associa soltanto alla povertà di lungo periodo o alla povertà estrema, ma anche ad una povertà breve, instabile, occasionale che riguarda un'esperienza di vita che ha subito fratture o discontinuità. Lo stesso concetto di vulnerabilità sociale riguarda forme di povertà legate, non tanto all'emarginazione tradizionalmente intesa, quanto piuttosto al grado di probabilità di cambiamento - in negativo - della propria collocazione sociale e condizione di vita. La letteratura sull'argomento pone il concetto di rischio fra le chiavi di interpretazione del fenomeno della povertà: i rischi di impoverimento si strutturano anche nell'ambito della sfera della cittadinanza e possono dunque interessare soggetti che si collocano anche al di sopra della fascia della cosiddetta "povertà relativa".

Sulla base di queste considerazioni ed anche a seguito della valutazione di concrete esperienze di prevenzione e contrasto di carattere multidimensionale, quale quella del reddito minimo di inserimento realizzata nel Comune e nella Provincia di Massa, la Regione Toscana, ribadisce la scelta di politiche che privilegino un'offerta di interventi flessibili e differenziati, improntati alla prevenzione, a fronte dell'intervento emergenziale e meramente assistenziale.

## 2.1 I dati conoscitivi

Il termine "povertà" si presta ad attribuzioni di significato non univoche in quanto, se da un lato esprime un concetto che si è trasformato nel tempo a seguito dei cambiamenti intervenuti nella società, dall'altro viene usato per connotare situazioni ed esperienze molto diverse fra loro. La distinzione fondamentale alla quale sinora ci si è riferiti è quella tra povertà assoluta e povertà relativa.

Nel primo caso si fa riferimento ad una condizione in cui la sopravvivenza di un individuo è compromessa dall'assenza o dalla carenza di risorse necessarie a soddisfare un insieme di bisogni ritenuti essenziali (alimentazione, salute, abitazione, vestiario). La misurazione dello stato di povertà viene effettuata, in questo caso, con indicatori di tipo economico stabilendo la linea di povertà, ovvero quel paniere di beni e servizi essenziali che assicurano il soddisfacimento dei bisogni minimi.

Con "povertà relativa", invece, si esprime una condizione di deprivazione che è tale in rapporto ad altri standard di vita; la povertà relativa è quindi frutto delle disuguaglianze che connotano una data società in un dato momento. La misurazione viene effettuata utilizzando l'international standard of poverty line che si basa su indicatori di reddito e di consumi.

Sia la povertà assoluta che la povertà relativa fanno capo ad un'interpretazione oggettiva del fenomeno, tale, cioè, da non prendere in considerazione la dimensione soggettiva della povertà, ossia la percezione che gli stessi soggetti hanno della propria condizione di deprivazione.

La povertà relativa

Dagli ultimi dati disponibili - Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie toscane (IRPET, 2003) - risulta che nel 2000 le famiglie relativamente povere in Toscana erano circa 234.000 (17,0%), mentre 602.000 erano gli individui in condizioni di povertà corrispondenti (15,8%) e che l'intensità della povertà - indicatore che misura di quanto il reddito delle famiglie povere è percentualmente al di sotto della soglia di indigenza - è pari al 15,6%, contro il dato nazionale del 29,4%. Ciò significa che le famiglie toscane relativamente povere sono mediamente più vicine alla soglia di reddito che garantisce l'uscita dallo stato di povertà relativa. Ciò appare assai significativo al fine di avvalorare ed incrementare la possibilità di fruizione di servizi, che congiuntamente al reddito, può contribuire a riportare queste famiglie in una condizione di relativa "normalità"

Tabella 1

#### PRINCIPALI INDICATORI DI POVERTÀ RELATIVA IN TOSCANA NELL'ANNO 2001

Famiglie	233,854
povere	
Persone povere	602,919
Indici di	
povertà	
Diffusione	17,0%
	(famiglie)
Intensità	15,6%
(famiglie)	

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Condizioni di vita in Toscana

I fattori di rischio

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, i rischi di povertà sono maggiori:

- per le famiglie composte da un solo genitore con figli minorenni;
- per le famiglie nucleari con entrambi i genitori se il numero dei figli è superiore a due;
- per le persone singole, che vivono fuori della famiglia, soprattutto se in età avanzata e, in generale, per chi non fa parte di un nucleo familiare;
- per le famiglie che vivono in affitto: in questo caso il rischio di cadere in uno stato di povertà relativa è superiore del 42% a quello delle famiglie che sono proprietarie dell'abitazione di residenza;
- per le famiglie la cui persona di riferimento è di sesso femminile: in questo caso la probabilità di essere relativamente povere è superiore dell'8% a quella delle famiglie con persona di riferimento di sesso maschile;
- per le famiglie con persona di riferimento di età inferiore ai 35 anni;
- per le famiglie la cui persona di riferimento è in possesso della sola licenza elementare e, a maggior causa, per le famiglie la cui persona di riferimento risulta disoccupata

Tabella 2

#### FATTORI DI RISCHIO DI POVERTÀ IN TOSCANA - ANNO 2002

TIPOLOGIA FAMILIARE	Probabilità	Effetto marginale
Coppia senza figli<65	11%	-
Single ultra_65	23%	12%
Single <65	20%	9%
Coppia senza figli>65	18%	7%
Monogenitore con figli minorenni	39%	29%
Monogenitore con figli maggiorenni	20%	9%
Coppia con 1 minore	16%	5%

Coppia con 2 o più minori	25%	15%
Coppia con figli maggiorenni	12%	1%
Altro	14%	3%

#### TIPOLOGIA DI GODIMENTO DELL'ABITAZIONE

Proprietà	9%	
Affitto	52%	42%
Altro	16%	7%

#### GENERE

Maschio	15%	-
Femmina	23%	8%

#### ETÀ

Da 41 a 50	15%	-
Fino a 30	26%	11%
Da 31 a 40	21%	7%
Da 51 a 65	13%	-2%
Oltre 65	18%	4%

#### ETÀ

Da 45 a 65	13%	-
Fino a 35	24%	11%
Da 35 a 45	20%	7%
Da 65 a 75	17%	4%
Oltre 75	20%	8%

#### TITOLO DI STUDIO

Elementare	22%	-
Media inferiore	17%	-5%
Media superiore	11%	-12%
Laurea	6%	-16%

#### CONDIZIONE PROFESSIONALE

Occupato	14%	-
Disoccupato	47%	32%
Pensionato	17%	2%
In condizione non professionale	32%	18%

#### POSIZIONE PROFESSIONALE

Impiegato	17%	-
Dirigente o quadro	3%	-15%
Operaio	24%	7%
Lavoratore in proprio	19%	2%
Libero professionista imprenditore	30%	-10%

## La povertà assoluta

Diversamente dalla povertà relativa, che fa riferimento ad un insieme di bisogni relativi ai comportamenti prevalenti e caratteristiche economiche sociali e culturali della comunità di riferimento, la povertà assoluta fa riferimento ad un'idea di minimo vitale, come già è stato accennato precedentemente.

Nell'anno 2000 le famiglie povere in senso assoluto erano in Toscana il 3%, una percentuale pari a 4.000 famiglie e 132.000 individui. L'analisi della povertà assoluta per caratteristiche demografiche e sociali delle famiglie conferma le medesime evidenze descritte sopra a proposito del rischio di povertà. Ovvero sono più esposte al rischio di povertà - in questo caso assoluta - le famiglie formate da giovani coppie, dalle coppie con almeno due figli minorenni, dagli ultra settantacinquenni, dalle famiglie che vivono in affitto e da quelle la cui figura di riferimento ha un basso tasso di scolarizzazione ed è disoccupata.

### Tabella 3

#### POVERTÀ ASSOLUTA IN TOSCANA NELL'ANNO 2000

Famiglie povere	4000
Persone povere	13200

## Indici di povertà

### Diffusione

(famiglie) 3%

Fonte: elaborazioni IRPET su dati condizioni di vita in Toscana.

## 2.2 I riferimenti normativi

A livello nazionale il riferimento normativo è costituito dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'8 ottobre 2000 n. 328 e dal relativo piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 che individua fra gli obiettivi prioritari il potenziamento degli interventi a contrasto della povertà.

Il piano nazionale sociale 2001-2003, in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, si propone di:

- ◆ promuovere l'inserimento nei piani di zona delle azioni a contrasto della povertà;
- ◆ estendere e uniformare progressivamente le forme di sostegno al reddito di chi vive in stato di povertà;
- ◆ creare le condizioni per la sperimentazione e la successiva messa a regime del reddito minimo di inserimento;
- ◆ sviluppare forme di accompagnamento sociale e di integrazione personalizzate e finalizzate, quando possibile, all'autonomia,
- ◆ ridurre l'evasione e l'abbandono scolastico

Sempre a livello nazionale va ricordato il D.P.C.M. 15 dicembre 2000 sul riparto fra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi alle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

A livello regionale il riferimento è dato dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-integrati) e, in ambito programmatico, dal conseguente Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004.

A ciò va aggiunta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - poiché da essa deriva un nuovo quadro di riferimento politico, istituzionale e giuridico che riconosce alle Regioni competenze esclusive in ambito sociale.

La legge n. 328/2000, legge quadro risulta in piena sintonia con la legge regionale n. 72/1997 quando pone, come centrale, il principio dell'integrazione delle politiche socioassistenziali con

quelle di ambito sanitario, ma anche con l'insieme delle politiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini (abitazione, istruzione, formazione, lavoro, ecc.).

Nella legge n. 328/2000, così come nella legge regionale n. 72/1997, è sottolineata con forza l'importanza del ruolo del terzo settore in particolare per quanto attiene la promozione della solidarietà sociale e il sostegno alle fasce di popolazione più bisognose.

Nello specifico, la legge n. 328/2000 tematizza la povertà rilevandola come un ambito di integrazione di politiche e di specializzazione dell'intervento e questo è importante al fine di non disperdere la povertà nei diversi settori facendo sfumare la sua oggettiva consistenza e peculiarità. L'ottica che viene privilegiata, pur senza sottovalutare il ruolo dei servizi di carattere prettamente assistenziale che comunque debbono essere disponibili, è quella dell'attivazione di misure di accompagnamento e di (re)inserimento delle persone attraverso percorsi di autoresponsabilizzazione e di valorizzazione delle capacità individuali.

Vengono inoltre evidenziate la necessità della definizione delle priorità di accesso a servizi e prestazioni e la necessità di assicurare livelli essenziali di assistenza.

Sempre in linea con i contenuti della legge regionale n. 72/1997 sono gli indirizzi derivanti dalla legge n. 328/2000, legge quadro a proposito di un utilizzo delle risorse umane, professionali e finanziarie, orientato alla costruzione di reti integrate, e alla piena valorizzazione delle aggregazioni primarie dei cittadini, in primo luogo delle famiglie, quali elementi di base dei meccanismi di "garanzia".

Sono inoltre operanti gli impegni derivanti dal livello comunitario - Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 (in cui fu concordato che ciascun paese avrebbe messo in campo un piano di azione nazionale di contrasto della povertà), Agenda della politica sociale approvata a Nizza nel giugno 2000 - e dagli obblighi internazionali in materia di esclusione sociale.

Infine, a livello europeo, opera il metodo aperto di coordinamento che promuove la valorizzazione e il trasferimento di buone pratiche per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, e, in questo ambito, la Regione Toscana è parte attiva all'interno di una rete composta da regioni e città europee.

### 3. LE STRATEGIE DELLA REGIONE

La strategia della Regione toscana per le politiche di inclusione sociale, oltre all'integrazione socio sanitaria, punta a valorizzare:

- la promozione di servizi integrati dotati di flessibilità e adeguati quantitativamente al bisogno;
- la qualificazione del lavoro sociale degli operatori anche in rapporto alle competenze relazionali;
- l'attivazione di piani individualizzati di intervento;
- la promozione di percorsi di tutoraggio e di accompagnamento della persona nel percorso previsto dai piani individualizzati;
- la valorizzazione dell'apporto del volontariato sia nell'ambito dei servizi che dei progetti individualizzati di intervento;
- il consolidamento delle pratiche di monitoraggio e valutazione degli interventi, anche attraverso la elaborazione di strumenti tecnicamente adeguati e idonei a produrre informazioni omogenee.

La cornice di riferimento strategica di quanto sopra viene individuata nella tematizzazione della povertà all'interno dei piani di zona quale area di intervento dotata di una specificità propria.

#### 3.1 Gli obiettivi di carattere generale

Il quadro di riferimento per gli interventi sulla povertà, implica un approccio dinamico e multidimensionale nel quale "l'inclusione" rappresenta la sintesi dei diritti di cittadinanza. Ciò prefigura il passaggio da una concezione che fa della povertà economica la chiave di lettura del fenomeno dell'esclusione ad una concezione che considera l'esclusione come la risultante di diverse forme di disagio correlate fra loro.

In questo senso il pericolo di esclusione appare più complesso ed insidioso, ma anche più facilmente aggredibile da azioni di contrasto.

La Regione Toscana intende, pertanto, promuovere obiettivi che pur senza escludere i sostegni economici, privilegino:

- La prevenzione del fenomeno anche attraverso:

- l'effettuazione di indagini ricorrenti sulle condizioni di vita delle famiglie toscane e la rilevazione delle carriere di povertà;
- l'adeguamento del sistema di informazione e comunicazione con l'utilizzazione di idonee modalità e linguaggi;
- la semplificazione degli adempimenti e delle modalità di accesso ai servizi.
- L'integrazione degli interventi attraverso:
  - strumenti di coordinamento politico e tecnico delle politiche del lavoro, della casa, della salute e dei servizi alla persona, dell'istruzione e della formazione;
  - integrazione di risorse pubbliche e private per l'avvio e la realizzazione di interventi e servizi polivalenti, anche in via sperimentale.
- L'attenzione alla persona attraverso:
  - percorsi individualizzati di intervento;
  - attivazione del tutoraggio sociale quale modalità di accompagnamento della persona nei percorsi di reinserimento;
  - valorizzazione delle relazioni familiari e amicali.

### 3.2 Le priorità

- a) Qualificazione dei cosiddetti servizi a bassa soglia in riferimento agli elementi strutturali e di accoglienza;
- b) Realizzazione di alloggi a protezione sociale o per l'emergenza alloggiativa con l'obiettivo di offrire sostegni anche temporanei e di attivare l'accompagnamento nei percorsi di autonomia all'interno dei progetti individualizzati;
- c) Sviluppo e potenziamento del raccordo fra i servizi a "bassa soglia", quelli specialistici e altri servizi per facilitare le procedure di contrattazione e di formazione di piani individualizzati;
- d) Potenziamento del raccordo fra operatori sociali ed operatori scolastici al fine di attivare forme di tutela dei soggetti a rischio di evasione e/o abbandono scolastico;
- e) Intensificazione e diffusione dell'educativa di strada, con particolare attenzione al fenomeno dell'accattonaggio;
- f) Interventi a sostegno di nuclei familiari monogenitoriali con particolare attenzione alle donne povere;
- g) Predisposizione ed effettuazione di attività permanenti di formazione e aggiornamento congiunto degli operatori pubblici e privati;
- h) Qualificazione dell'informazione e della comunicazione con modalità che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari e attraverso l'utilizzazione di strategie comunicative che favoriscano la possibilità da parte dei destinatari di dare voce ai loro bisogni;
- i) Sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul fenomeno dell'esclusione sociale che si avvalga oltre che del lavoro dei soggetti a ciò preposti anche di contributi derivanti dalle informazioni in possesso delle organizzazioni del terzo settore.

## 4. AREE DI INTERVENTO

Gli ambiti nei quali si focalizzano gli interventi possono essere individuati, anche al fine della loro connotazione omogenea, con termini di uso comune nella letteratura di settore, e cioè:

- primo contatto (centri di ascolto, educativa di strada, ecc.);
- accoglienza (servizi a carattere notturno e/o diurno, mense, ecc.);
- alloggio (collocamento abitativo, servizi a carattere residenziale, ecc.);
- formazione e inserimento o reinserimento lavorativo;
- sostegni economici (integrazione al reddito, accesso gratuito ad alcuni servizi, aiuti per il pagamento delle utenze e per l'acquisto di alcuni beni di consumo, ecc.)

### 4.1 Le azioni

Di seguito vengono riportate una serie di azioni che hanno un valore metodologico nella direzione delle cosiddette "buone pratiche". L'esperienza insegna che non è semplice porre in essere interventi che "hanno successo", ma che alcune "pratiche" sono più efficaci di altre.

Nell'indicazione delle azioni, sono state coniugati i contenuti dei precedenti paragrafi relativi alle strategie, alle priorità e alle più comuni aree di intervento:

a) **PREVENZIONE**: sostenere la creazione di reti di supporto e di solidarietà fra le persone, fra i servizi e fra i soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare nella comunità e nel tessuto sociale tutti quei meccanismi di aiuto reciproco, partecipazione, socialità e relazionalità necessari per affrontare le situazioni di difficoltà personali e sociali;

b) **CONTRASTO DELLA POVERTÀ**: promuovere la costituzione diffusa sul territorio regionale di azioni che consentano di prendere contatto con le persone senza dimora per offrire loro interventi tesi alla riduzione del danno e percorsi di reinserimento attraverso l'integrazione e la collaborazione fra i servizi a "bassa soglia" e specialistici. In particolare si fa riferimento all'area dell'accoglienza, ai servizi di carattere notturno, residenziale e notturno, alle mense e agli alloggi a protezione sociale;

c) **INCLUSIONE SOCIALE**: promuovere attività di sostegno nei confronti dei soggetti "svantaggiati" attraverso azioni che prevedano patti di collaborazione con gli stessi e la messa in rete di risorse proprie anche di altri settori quali la casa, la salute, l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro e la cultura. In quest'area sono pertanto di particolare importanza le azioni che favoriscono l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale, gli interventi mirati al sostegno degli affitti e all'emergenza alloggiativa oltre a quelli legati al campo dell'istruzione;

d) **ANALISI DEL FENOMENO**: sviluppare azioni per la realizzazione di un sistema di ricerca e di analisi organico sul fenomeno della povertà e dell'inclusione sociale, tale da ricomporre la documentazione prodotta dai soggetti ed enti specializzati e non;

e) **COMUNICAZIONE**: implementare e sviluppare azioni tese alla costruzione di un sistema di comunicazione, trasversale a tutti i punti di cui sopra, che qualifichi il rapporto tra cittadino e istituzioni. A tal fine si configura un modello informativo e di sensibilizzazione che privilegia un'impostazione "circolare" tramite:

- la conoscenza delle specificità della realtà locale e rilevazione dei bisogni dell'utenza anche tramite la collaborazione con gli Osservatori sociali provinciali, le associazioni presenti sul territorio, la partecipazione dei cittadini e dei destinatari degli interventi;

- l'individuazione del target e del contenuto informativo e la selezione degli strumenti e dei supporti idonei;

- la verifica e la rielaborazione dell'efficacia comunicativa del processo.

Si individua altresì un sistema di comunicazione che favorisca la comunicazione verso l'interno, con il coinvolgimento degli operatori in vista del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e del rapporto con gli utenti, e la comunicazione verso l'esterno con i destinatari degli interventi e con le associazioni.

Nell'ambito di questa azione la Regione ha previsto la realizzazione entro gennaio 2004 della Conferenza regionale sull'esclusione sociale.

#### 4.2 I metodi e gli strumenti

La metodologia e gli strumenti sono delineati all'interno del PISR 2002/2004, così che se ne richiamano sinteticamente le principali indicazioni.

Per favorire una base comune di lavoro e di attuazione degli interventi è necessario riferirsi ad una metodologia basata sull'integrazione, sulla messa in opera del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, sull'apporto e la partecipazione dei cittadini, individuando anche forme attive di partecipazione dei destinatari degli interventi.

Gli strumenti, da utilizzare in base alle rispettive competenze, possono riferirsi alla costruzione di patti territoriali, gruppi o tavoli permanenti di lavoro. Al fine di dare concreta realizzazione al tema dell'integrazione dovranno essere utilizzati strumenti quali protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni, contratti.

In particolare, per il Piano di Azione per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà, la Regione Toscana prevede di costituire un GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE composto dai

rappresentati degli enti locali, delle istituzioni, del terzo settore e delle parti sociali, al fine di far circolare le informazioni sui rispettivi ambiti di intervento, produrre riflessioni comuni sul tema della povertà e dell'esclusione sociale, scegliere insieme iniziative di carattere innovativo e buone pratiche, mettere a punto metodologie di intervento, analizzare i risultati di indagini e ricerche e promuovere seminari e giornate di lavoro sul tema della povertà.

#### 4.3 Il Monitoraggio e la valutazione

Il processo programmatico si integra con l'esigenza di un impegno più intenso nelle pratiche di monitoraggio e di valutazione. Queste devono essere in grado di fornire sia gli elementi e le conoscenze utili ad individuare buone prassi da poter utilizzare come "modelli" sia ad individuare le potenzialità e i limiti del sistema di politiche e di azioni di contrasto della povertà, al fine di rendere sempre più efficaci e mirati gli interventi.

Monitoraggio e valutazione rispondono ad esigenze diverse ed è importante che stiano in rapporto fra loro senza confondersi: il monitoraggio ha una funzione di servizio, di raccolta di informazioni sull'andamento dei progetti, sull'adeguatezza delle risorse, segnala tempestivamente le discrepanze rispetto a quanto prestabilito. Nella valutazione, invece, ciò che cambia è la criticità con cui i dati sono trattati e il rapporto che si stabilisce con l'intervento: la valutazione è parte organica dell'intervento e affronta la raccolta e l'analisi dei dati in modo critico. L'aggiornamento e l'adeguamento degli interventi trovano i loro punti di appoggio nel monitoraggio e valutazione degli interventi stessi.

Per questo motivo contestualmente ai dati di rendicontazione dei progetti promossi sulla base del presente Piano di Azione, i Comuni assegnatari sono tenuti a rimettere alla Regione anche i dati risultanti dal monitoraggio e dalla valutazione secondo le modalità che saranno individuate attraverso l'apporto tecnico del gruppo di lavoro permanente di cui al punto precedente.

### 5. L'ATTUAZIONE DEL PIANO

#### 5.1 Le competenze regionali

La Regione ha funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della loro attuazione a livello territoriale.

Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali la Regione, tenendo in considerazione il rispetto delle reciproche competenze, promuove modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure volte ad incoraggiare forme anche permanenti di cooperazione.

La Regione, nell'esercizio della sua peculiare competenza, provvede agli adeguamenti normativi in tutti quegli ambiti in cui cambiamenti sociali, culturali e del quadro giuridico lo rendono opportuno o necessario.

Inoltre la Regione all'interno del fondo sociale determina le quote riservate ad azioni ed interventi relativi ai diversi settori, fra cui quello del contrasto della povertà, e le attribuisce agli enti locali.

Infine, la Regione:

- promuove e sostiene la sperimentazione di azioni innovative, di servizi o di esperienze sul proprio territorio, quali l'avvenuta sperimentazione del reddito minimo di inserimento nel comune e nella Provincia di Massa, e promuove e partecipa a progetti che implicano la sperimentazione di nuove metodologie, come nel caso del progetto, in fase di avvio, di sperimentazione dell'attribuzione di sostegni economici all'interno di un percorso individuale accompagnato da un tutore;
- lavora alla determinazione dei criteri relativi ai livelli essenziali delle prestazioni da assicurare ai destinatari degli interventi;
- partecipa ad esperienze e/o iniziative a livello europeo, quali la Rete di Regioni e città europee per il miglioramento degli interventi di inclusione sociale e contrasto della povertà, RETIS.

#### 5.2 Le competenze locali

A livello locale si distinguono le funzioni attribuite alle Province e quelle attribuite ai Comuni.

Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed hanno specifiche competenze rispetto alla raccolta dei dati, delle informazioni, dei bisogni e delle risorse dei Comuni con il sistema degli osservatori sociali. Essendo, inoltre, competenti per la

formazione professionale possono svolgere un importante ruolo per la riuscita di tutti quei progetti di inserimento e di reinserimento sociale che prevedono l'acquisizione di apprendimenti compresi nell'ambito della formazione professionale.

I comuni concorrono alla programmazione regionale a norma di legge.

L'importanza strategica dei comuni, anche sul piano della programmazione regionale, si evidenzia soprattutto nella loro costitutiva vicinanza al territorio di cui conoscono caratteristiche, bisogni, risorse. Tale caratteristica attribuisce loro l'esercizio della programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi e degli interventi, nonché la promozione di reti locali di servizi e risorse.

Inoltre, è presso il livello comunale che si può esercitare la partecipazione attiva dei cittadini e dei destinatari degli interventi sia rispetto al controllo della qualità dei servizi, sia in ordine alla rilevazione dei bisogni e delle opportunità presenti sul territorio.

### 5.3 Le risorse finanziarie

Come già indicato nel presente Piano di Azione, ogni piano di zona deve contenere un piano per il contrasto della povertà in linea con quanto indicato nel presente documento.

La Regione assegna ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti le risorse del fondo sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà - Anno 2003, negli importi riportati nella tabella allegata e calcolati secondo il criterio della ripartizione proporzionale sulla base dei dati di popolazione. Le cifre di cui alla tabella indicata sono soggette a rendicontazione, così come gli altri progetti previsti dai Piani di zona.

Il fondo per misure di contrasto alla povertà che ammonta a Euro 3.500.000,00 è ripartito:

- per il 90% proporzionalmente sulla base del parametro demografico tra tutti i comuni beneficiari;
- per il 10% proporzionalmente sulla base del parametro demografico tra i comuni con più di 60.000 abitanti.

Assegnazione ai Comuni del Fondo per misure di contrasto alla povertà - Valori in Euro Anno 2003

Comuni Popolaz Importi Importi TOTALI

	ione al 31/12/2 001	assegnatassegnat i i		
			Riparto Riparto 10% 90%	
Carrara	64.892	118.033	17.529	135.562
Massa	66.669	121.265	18.009	139.274
Capannori	42.475	77.258		77.258
Lucca	81.907	148.981	22.125	171.106
Pistoia	84.185	153.125	22.740	175.865
Prato	173.011	314.691	46.734	361.425
Cascina	38.308	69.679		69.679
San Giuliano				
Terme	30.506	55.488		55.488
Pisa	89.710	163.174	24.233	187.407
Rosignano				
Marittimo	30.587	55.635		55.635
Livorno	156.308	284.310	42.222	326.532
Piombino	33.874	61.614		61.614
Siena	52.586	95.649		95.649
Arezzo	91.432	166.306	24.698	191.004
Grosseto	71.142	129.401	19.217	148.618
Campi	37.228	67.714		67.714
Bisenzio				

Scandicci	50.182	91.276		91.276
Sesto	45.940	83.561		83.561
Fiorentino				
Firenze	355.315	646.285	95.979	742.264
Empoli	44.187	80.372		80.372
Camaiore	30.229	54.984		54.984
Viareggio	61.135	111.199	16.514	127.713
Totale	1.731.808	3.150.000	350.000	3.500.000